

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) . . . . .	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	23
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	41
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	82
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	84
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	87
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	91
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	»	93

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	<i>Pag.</i>	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO . . . . .	»	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . .	»	107
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	109

## COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati  
e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica**

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizioni informali di rappresentanti di ANCE e di Confedilizia, di rappresentanti di Confindustria, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, di rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative, di rappresentanti di Confapi e di rappresentanti di Federalberghi sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo .....

3

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 2 maggio 2017.*

**Audizioni informali di rappresentanti di ANCE e di Confedilizia, di rappresentanti di Confindustria, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, di rappresen-**

**tanti dell'Alleanza delle Cooperative, di rappresentanti di Confapi e di rappresentanti di Federalberghi sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.25 alle 14.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015 n. 124. Atto n. 391 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	4
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	9
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cecconi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio e Toninelli</i> ) .....	17

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015 n. 124.**

**Atto n. 391.**

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che sulla base di quanto convenuto nella seduta dello scorso 27 aprile con il rappresentante del Governo, l'espressione del parere avrà luogo entro la seduta convocata per domani, 3 maggio 2017.

Nel comunicare che sono pervenuti i rilievi espressi dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, fa presente che i relatori hanno presentato una riformulazione della propria proposta di parere (*vedi allegato 1*) e che i deputati Ciprini, Cecconi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio e Toninelli hanno presentato una proposta di parere alternativa a quella dei relatori (*vedi allegato 2*).

Chiede, quindi, ai relatori se intendono illustrare le modifiche apportate alla proposta di parere illustrata nella seduta dello scorso 27 aprile.

Alan FERRARI (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, on. Tinagli, illu-

stra la nuova proposta di parere elaborata (vedi allegato 1).

Rileva, in particolare, che la nuova proposta, rispetto alla precedente, presenta due elementi nuovi. Il primo, nelle premesse, è il richiamo ai rilievi formulati dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il secondo riguarda la modifica dell'osservazione di cui alla lettera *p*), nel senso di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante « Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 », al fine di realizzare la banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle *performance* nell'ambito del Portale della *performance*, già Portale della trasparenza.

Tiziana CIPRINI (M5S) esprime il suo apprezzamento per il fatto che i relatori hanno accolto nella loro proposta di parere anche tre questioni contenute nella proposta alternativa di parere di cui è prima firmataria.

Si rammarica, però, che altrettanta apertura non sia stata manifestata con riferimento alle premesse, in cui non ha trovato posto nessuna delle critiche espresse dal suo gruppo nella citata proposta di parere.

Alan FERRARI (PD), *relatore per la I Commissione*, desidera illustrare la logica che è sottesa alla costruzione della proposta di parere dei relatori che è quella dell'interpretazione delle norme esistenti, in linea con le indicazioni del Consiglio di Stato. Questo, in concreto, significa valutare norme precedenti, comprese quelle del decreto legislativo n. 150 del 2009, il cosiddetto « decreto Brunetta », alla luce di un differente paradigma, riferito in particolare, alla valorizzazione e alla non vessazione dei dipendenti pubblici. Osserva che sia la proposta di parere sia tutti i provvedimenti adottati in questa legislatura in materia di pubblico impiego si muovono nella ricerca di alcuni punti di

equilibrio: quello tra omogeneizzazione e differenziazione, quello tra centro e periferia e, infine, quello tra vigilanza e responsabilizzazione. In questa chiave generale, la logica del provvedimento in esame è indicata, a suo avviso, da alcuni elementi. Prima di tutto il concetto di valutazione individuale, poi la previsione di una rendicontazione più chiara rispetto a quanto stabilito dal cosiddetto « decreto Brunetta », una maggiore specificazione del carattere di indipendenza degli organi di valutazione e, infine, una definizione della *governance* in relazione alla performance che affida al Dipartimento della funzione pubblica non soltanto un ruolo di osservazione delle altre amministrazioni, ma anche, e principalmente, un ruolo di ausilio.

Nel far presente che la proposta di parere elaborata è ispirata alle osservazioni appena svolte, sottolinea, in particolare, l'osservazione di cui lettera *e*), numero 1), in cui si chiede al Governo di valutare l'opportunità di ampliare il concetto di utenza finale, che non coincide necessariamente e sempre con i cittadini, e si crea una simmetria tra programmazione e valutazione.

Ricorda anche l'osservazione di cui lettera *m*), con la quale, al fine di rafforzare l'indipendenza sostanziale e formale degli Organismi indipendenti di valutazione e di ottenere organismi caratterizzati dalla presenza di diverse competenze, si chiede al Governo di verificare le modalità più adeguate ed efficaci di reclutamento e selezione dei valutatori.

Richiama infine la già citata osservazione di cui alla lettera *p*), concernente una banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle *performance* nel contesto di *governance* sopra indicato.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che il provvedimento all'esame delle Commissioni abbia degli aspetti sicuramente apprezzabili, pur mantenendo alcune riserve e segnalando talune criticità. Prima di tutto, sottolinea come sia sostanzialmente inefficace il ruolo degli organismi di valutazione, specialmente alla luce dell'intesa

sancita nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, che, in pratica, smantella la logica dello schema di decreto. Altro elemento che depotenzia lo schema di decreto è costituito dalla mancanza di investimenti e dalla previsione che non ci siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si augura che, specialmente rispetto alla questione del ruolo degli organismi indipendenti di valutazione, il Governo trovi, nella stesura definitiva del decreto, un punto di equilibrio con le Regioni che lo valorizzi e non lo depauperi. Rileva, poi, come sia poco chiaro il meccanismo del superamento delle fasce di merito. Lasciare la determinazione di premi alla contrattazione non è, a suo avviso, la soluzione giusta per evitare una distribuzione a pioggia dei premi, mentre le fasce di merito, anche se solo teoricamente, rappresentavano un patto in tal senso. Con la contrattazione si va, infatti, in senso contrario a quella standardizzazione necessaria per un efficace sistema di controllo e alla previsione di un sistema di agevolazioni e di sanzioni. Sotto un altro profilo, non condivide il collegamento temporale che lo schema di decreto definisce tra l'adozione del piano della *performance*, attualmente prevista per la fine di gennaio, e il Documento di economia e finanza, predisposto nel mese di aprile. Non lo condivide e lo trova incomprensibile, in quanto il piano della *performance* riguarda tutto l'anno e in quanto il Documento di economia e finanza è un insieme di buoni propositi e non un elemento oggettivo, quale invece i bilanci approvati annualmente. Un altro elemento di difficile comprensione è lo stralcio dal sistema di valutazione di tutto il personale del comparto scuola, università e ricerca, compreso quello amministrativo, la cui valutazione è affidata all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Si crea, così, un divario ingiusto tra dipendenti della pubblica amministrazione, sottraendo i dipendenti amministrativi del comparto scuola, università e ricerca da una valutazione omogenea. Infine rileva che nel parere dovrebbe essere in-

dicato in modo più netto il rapporto tra *performance* organizzativa e *performance* individuale, per evitare che sia valutato positivamente sul piano individuale un dirigente a capo di un'organizzazione giudicata invece negativamente.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime il suo ringraziamento ai relatori e a tutti i componenti delle Commissioni per l'importante lavoro svolto per l'arricchimento e la migliore definizione dei contenuti dello schema di decreto, che si affianca al contributo altrettanto prezioso degli altri organi coinvolti nel procedimento. Tiene a sottolineare che, anche in questa occasione, il Governo, in sede di approvazione definitiva del decreto, terrà nel debito conto tutte le osservazioni che le Commissioni vorranno esprimere. Quindi, passando a considerazioni più generali riguardanti l'impianto e la filosofia dello schema in esame e condividendo quanto testé affermato dal relatore per la I Commissione, on. Ferrari, osserva che, per la prima volta, viene prevista una stretta connessione tra la valutazione della *performance* e la qualità dei servizi erogati, dal momento che, sulla base di quanto previsto dallo schema di decreto, la prima finisce per essere uno strumento per misurare la seconda. Sottolinea, ancora, che lo schema in esame introduce finalmente un raccordo tra le priorità delle politiche a livello nazionale, indicate dal Parlamento e dal Governo, con quelle dei singoli enti, facendo così fronte a una esigenza diffusa e manifestata anche dai relatori nella loro proposta di parere. A tale proposito, ricorda che lo schema, disciplinando una materia che, nel disegno di riforma costituzionale bocciato dal referendum dello scorso 4 dicembre, avrebbe dovuto consentire l'attivazione di una clausola di supremazia a favore dello Stato, attribuisce rilevanti compiti agli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Sottolinea, tuttavia, che nel quadro costituzionale, confermato dal referendum, alle Regioni resta attribuita ampia autonomia in ordine alla disciplina dei propri assetti organizzativi. In tale ottica, nel provvedi-

mento è, quindi, prevista una cornice generale comune, alla quale i singoli enti dovranno fare riferimento nella loro attività di valutazione, al fine di permettere, sulla base di parametri uniformi, una rendicontazione della qualità dei servizi erogati. Si dichiara d'accordo con i relatori, ma anche con i deputati intervenuti, sia per l'apprezzamento del crescente ruolo attribuito agli utenti nel processo di valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni sia sulla necessità di prevedere un collegamento tra la valutazione della *performance* organizzativa e la valutazione della *performance* individuale. Condivide le riserve espresse dai deputati intervenuti sull'esclusione dalla disciplina in esame del settore della scuola e della ricerca, ma osserva che, oltre alla necessità di tenere in debito conto le peculiarità del settore, la legge delega ha posto in tal senso limiti precisi. Auspica, pertanto, che, con riferimento ai servizi amministrativi erogati in tali settori, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento della funzione pubblica trovino un accordo per la definizione di criteri di valutazione omogenei. Infine, dopo avere espresso apprezzamento per lo sforzo compiuto dai relatori di redigere una proposta di parere che, accogliendo le sollecitazioni provenienti da tutti i gruppi, sia il più possibile condivisa, ne auspica l'approvazione già nella seduta odierna.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede di non procedere alla votazione del parere nella seduta odierna, per permettere ai relatori di valutare se integrare la loro proposta con le osservazioni avanzate dei colleghi del suo gruppo che sono intervenuti prima di lui. In particolare, ritiene che nel parere debba essere previsto un collegamento tra l'adozione del piano della *performance* e la legge di bilancio, e non il Documento di economia e finanza. A suo avviso, inoltre, andrebbe reso più stringente il legame tra valutazione individuale e valutazione organizzativa, ponendo una condizione, al fine di evitare che le buone intenzioni espresse si tramutino in un

nulla di fatto in sede di adozione definitiva del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, chiede ai relatori quali proposte intendano formulare in ordine al prosieguo dell'esame dello schema di decreto.

Alan FERRARI (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, on. Tinagli, ritiene di non dover mutare ulteriormente la proposta di parere in quanto, a suo avviso, la logica delle osservazioni dei deputati del gruppo del MoVimento 5 Stelle è già ricompresa nella medesima proposta. Sul legame tra adozione del piano della *performance* e legge di bilancio, osserva come si tratti di una questione complessa, dato il carattere anche pluriennale dei bilanci e il fatto che nelle amministrazioni locali spesso gli stessi siano adottati in ritardo, questione a cui si sta però ponendo mano. Il problema, a suo avviso, è quello complessivo di assicurare una buona capacità di programmazione e la predisposizione di un buon piano della *performance*. Sotto un altro profilo, sottolinea come con l'osservazione di cui alla lettera g), si chieda al Governo di valutare l'opportunità di apportare modifiche allo schema di decreto nel senso di evidenziare la rilevanza dei comportamenti organizzativi anche al fine della valutazione individuale.

In conclusione, nel ribadire che i relatori non ritengono di dover modificare la propria proposta di parere, evidenzia che vi sono le condizioni per procedere alla sua votazione già nella seduta odierna.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere osservato che la proposta di parere dei relatori raggiunge un buon equilibrio tra le istanze espresse dalla maggioranza e quelle manifestate dalle opposizioni, pone in votazione la proposta di parere dei relatori, avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa presentata dai deputati del gruppo del Mo-

Vimento 5 Stelle risulterà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

Le Commissioni approvano la nuova proposta di parere dei relatori (*vedi alle-*

*gato 1*), risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini ed altri.

**La seduta termina alle 14.20.**



## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391).**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391);

rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato dal Governo in attuazione dell'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha delegato il Governo a intervenire, attraverso uno o più decreti legislativi, sulla disciplina relativa al riordino della disciplina del lavoro pubblico;

osservato, in particolare, che lo schema attua i principi e criteri direttivi di cui alla lettera r) del richiamato articolo 17, comma 1, che prevedono, in particolare: la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; la razionalizzazione e l'integrazione dei sistemi di valutazione; il potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; il coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; la previsione di forme di semplificazione

specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

preso atto che lo schema interviene, con la tecnica della novella, principalmente sui Titoli II e III del decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano le attività di misurazione e valutazione della *performance*, nonché gli strumenti di valorizzazione del merito;

ricordato che il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha introdotto un nuovo sistema di valutazione indirizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, da raggiungere attraverso la crescita delle competenze professionali, la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative;

preso atto che lo schema in esame rappresenta l'ultimo atto di una serie di interventi volti alla creazione di un processo integrato di valutazione e controllo, reso trasparente e oggettivo attraverso l'adozione di specifici documenti di programmazione e la definizione di obiettivi e indicatori, al fine di consentire che le pubbliche amministrazioni si ispirino a modelli e *standard* comuni di valutazione, favorendo il raggiungimento di risultati adeguati, anche attraverso l'analisi comparativa delle migliori pratiche adottate dalle amministrazioni medesime;

preso altresì atto che è parallelamente in corso l'attuazione degli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015 per il riordino della disciplina del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa (Atto n. 393), inclusa la revisione della disciplina dei licenziamenti disciplinari;

considerata l'intesa raggiunta sul provvedimento in esame il 6 aprile scorso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

valutato il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

esaminato il parere n. 917 del 2017, espresso nell'adunanza dell'11 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo e dell'espressione del relativo parere;

preso atto altresì dell'Accordo sottoscritto tra Governo e parti sociali il 30 novembre 2016 in cui si è riconosciuto che l'innovazione del settore pubblico ha bisogno di una partecipazione attiva, responsabile e motivata delle professionalità dei lavoratori pubblici, da ottenere con una gestione del personale che ne valorizzi ed orienti le competenze nel rispetto dei ruoli e della trasparenza, in un contesto di innovazione della Pubblica Amministrazione;

rilevato che in quella sede le parti si sono altresì impegnate ad individuare nuovi sistemi di valutazione che garantiscano una adeguata valorizzazione delle professionalità e delle competenze e che misurino e valorizzino i differenti apporti individuali all'organizzazione, prevedendo che i contratti collettivi, nei limiti delle relative previsioni normative, ne disciplineranno criteri e modalità;

osservato, inoltre, che le parti si sono impegnate a individuare specifiche misure volte a favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro e la valorizzazione dell'apporto individuale in relazione agli obiettivi di produttività per il soddisfaci-

mento delle esigenze dei cittadini in termini di qualità e tempi certi nell'erogazione dei servizi;

richiamata, pertanto, l'esigenza di un pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel processo di innovazione del pubblico impiego e nella definizione di obiettivi, criteri e modalità del sistema di valutazione della *performance*;

valutato favorevolmente, in proposito, che l'articolo 13 del provvedimento in esame introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la *performance*, attraverso la modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevedendo, in particolare, che spetti al contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla *performance* ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la *performance* organizzativa e individuale e fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa diversificazione dei giudizi corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati;

rilevata l'opportunità, anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 23 dello schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393), di valorizzare le componenti della retribuzione collegate ai risultati raggiunti, verificando la possibilità di introdurre, anche in forma progressiva, incentivi, anche di carattere fiscale, analoghi a quelli riconosciuti a legislazione vigente ai premi di produttività nel settore privato;

rilevato che l'articolo 1, nel modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, valorizzando il principio del merito nel pubblico impiego, stabilisce che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione non solo è condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati alla *performance*, ma rileva anche ai fini

delle componenti del trattamento retributivo e del riconoscimento delle progressioni economiche e dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali, assumendo quindi un ruolo essenziale nell'ambito delle politiche di sviluppo del personale;

preso atto che l'articolo 3, modificando ampiamente l'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, interviene sulla prima fase del ciclo di gestione della *performance*, relativo alla definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei rispettivi indicatori, introducendo nel nuovo comma 01 del citato articolo 5 due categorie di obiettivi: gli obiettivi generali, che rappresentano l'elemento di novità, e gli obiettivi specifici di ciascuna amministrazione, conformi a quelli attualmente disciplinati dall'articolo 5;

considerato che gli obiettivi generali, determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

rilevato che, ai sensi della novella prevista dal citato articolo 3, tali obiettivi sono individuati anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

considerato che, sulla base della medesima novella, per gli enti territoriali, il richiamato decreto è adottato previa intesa « forte » in sede di Conferenza unificata – ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 – per la quale non sono previste forme di superamento del dissenso di una delle parti;

rilevata l'esigenza che, anche in sede di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come novellato dall'articolo 3

del provvedimento in esame, siano individuate adeguate modalità per assicurare l'effettivo coordinamento tra gli obiettivi generali, attinenti alle priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni, in relazione alle attività e ai servizi erogati, determinati in modo unitario per le amministrazioni interessate, e gli obiettivi specifici individuati da ogni singola amministrazione, con particolare riferimento agli entri territoriali;

preso atto che il provvedimento in esame mira ad attivare una maggiore attenzione dei cittadini utenti alla qualità dei servizi resi dalle amministrazioni e al loro processo di valutazione, prevedendo in particolare agli articoli 5, 11 e 13, alcune forme stabili di coinvolgimento dei cittadini-utenti nella *governance* delle amministrazioni;

osservato, in particolare, che l'articolo 5, nel prevedere alcune modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, anche alla luce del trasferimento di funzioni al Dipartimento della funzione pubblica e della riforma degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016, introduce la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali alla valutazione della *performance* organizzativa dell'amministrazione, in rapporto alla qualità dei servizi resi, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009, come novellati dallo schema in esame;

considerato che l'articolo 11, nell'introdurre modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo agli organismi indipendenti di valutazione, stabilisce più in generale che gli OIV esercitino i compiti loro attribuiti, con particolare riferimento alla validazione della relazione sulla *performance*, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per i servizi resi;

rilevato poi che l'articolo 13 prevede la partecipazione dei cittadini e degli altri

utenti finali al processo di misurazione delle *performance* organizzative, attraverso l'introduzione del già citato articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009;

preso atto, in proposito, che la partecipazione può avvenire sia attraverso comunicazioni dirette all'Organismo indipendente di valutazione, sia attraverso i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti che ciascuna amministrazione deve adottare, favorendo la più ampia partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi;

richiamata l'opportunità di ampliare il concetto di utenza finale, che non coincide necessariamente e sempre con i cittadini, anche in considerazione dell'eterogeneità e complessità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni;

osservato, altresì, che la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali ai processi di misurazione della *performance* non dovrebbe essere direttamente riferita alla valutazione individuale dei singoli, alla luce dei diversi fattori che incidono sulla qualità del servizio fornito, della eterogeneità e complessità sopra richiamate e del diverso grado di rapporto diretto delle amministrazioni con i cittadini;

considerato che l'articolo 11, al comma 2, introducendo nel decreto legislativo n. 150 del 2009 l'articolo 14-*bis*, relativo all'elenco nazionale dei componenti degli OIV, in coerenza con quanto stabilito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, prevede che il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, stabilendo inoltre, che la nomina dell'organismo indipendente di valutazione sia effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco, e introducendo l'obbligo di previa procedura selettiva pubblica;

rilevato che già il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 stabilisce che l'iscrizione all'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV istituiti presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo;

valutata l'opportunità di un coordinamento tra le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016 e quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come novellato dallo schema di decreto in esame, con particolare riguardo alle previsioni che presentano difformità;

ricordato poi che il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, che ha istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*, dedica specifiche disposizioni (in particolare, gli articoli 4 e 6) all'obbligo di formazione continua degli OIV con la finalità di « migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle relative funzioni » stabilendo, in particolare, che, ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale, i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione;

ricordato che, a tal fine, il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative e procede alla valutazione della qualità dell'offerta formativa proposta ed effettivamente erogata, nonché della sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti;

auspicato che analoghe forme di formazione continua e qualificata siano riprese e valorizzate anche come modello più generale da applicare all'intero comparto della dirigenza pubblica, al fine di

assicurare, sul modello di altre esperienze internazionali, la formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, definendo le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;

osservato che l'articolo 8 introduce alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplina i contenuti del Piano della *performance* e della relazione annuale sulla *performance*, principalmente al fine di coordinare l'adozione di tali documenti con il ciclo di programmazione economico-finanziaria;

rilevato, in particolare, che l'articolo 8, al comma 1, lettera *d*), stabilisce con il nuovo comma 1-*ter* che il Piano della *performance* è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza ed è adottato in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

richiamata l'esigenza di allineare i tempi per la predisposizione e l'adozione del piano della *performance* con quelli di presentazione del Documento di economia e finanza, in funzione di una migliore sincronizzazione tra l'adozione di tale piano e il ciclo di programmazione economico-finanziaria;

rilevato, poi, che il richiamato articolo 8, modificando il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, esplicita l'obbligo di ciascuna amministrazione di pubblicare ogni anno il Piano della *Performance* e la Relazione annuale sulla *performance* nel proprio sito istituzionale;

osservato che il già citato articolo 13, nel prevedere la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performance* organizza-

tive, stabilisce che i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti siano pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione e siano valutati dall'Organismo indipendente di valutazione ai fini della valutazione della *performance* organizzativa dell'amministrazione e, in particolare, ai fini della validazione della Relazione annuale sulla *performance*;

considerato che, per garantire effettività all'insieme di misure che si intendono realizzare, è indispensabile definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance* per permettere un coordinamento a livello nazionale e, altresì, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

rilevata l'esigenza, di realizzare ulteriori forme di trasparenza, di carattere strutturale, anche attraverso la creazione di specifiche banche dati, nelle quali far confluire i dati relativi alle esperienze di valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti, favorendo la condivisione di metodologie nonché l'analisi comparativa delle migliori pratiche adottate dalle amministrazioni medesime, anche ai fini di un monitoraggio complessivo sull'efficacia del sistema di valutazione;

ribadita, pertanto, l'esigenza, già prospettata nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307), di definire i criteri di digitalizzazione delle *performance* della Pubblica amministrazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), della legge n. 124 del 2015, prevedendo, nell'ambito del Portale della *performance* previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, e nel limite delle risorse finanziarie già previste per la realizzazione di tale Portale, la realizzazione di una banca dati degli obiettivi e degli

indicatori delle *performance* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni, stabilendo misure sanzionatorie in caso di inadempienza;

ricordato che l'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge n. 124 del 2015 richiama il potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti;

osservato che la valutazione in senso stretto delle *performance* organizzative delle pubbliche amministrazioni potrebbe portare a sovradimensionare l'attenzione sui prodotti e sui servizi, trascurando gli impatti da essi derivanti, su utenti e portatori di interessi, in termini di miglioramento del benessere degli utenti e degli *stakeholder* e, dunque, di valore pubblico creato;

rilevata l'opportunità di introdurre all'articolo 3 un richiamo alla finalità di orientare gli obiettivi generali delle pubbliche amministrazioni verso la creazione di valore pubblico;

preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali;

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* con riferimento alle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'eventuale valutazione negativa rileva non solo ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare di cui all'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *f*-*quinquies*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma anche per l'applicazione di altre sanzioni disciplinari diverse dal licenziamento;

*b)* all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera *a*) con la seguente: *a)* al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: « attesi di risultato », sono aggiunte le seguenti: « e di impatto », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla *performance* »;

*c)* all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), capoverso comma 01, aggiungere, in fine, le parole: , al fine di creare valore pubblico a loro favore, migliorando il loro benessere sociale ed economico;

2) dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente: *d)* al comma 2, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente: « *a-bis*) rilevanti e pertinenti in riferimento alla amministrazione nel suo complesso e alle sue articolazioni organizzative; » e dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente: « *g-bis*) coerenti rispetto al ruolo organizzativo e individuale del soggetto valutato »;

*d)* all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), dopo le parole: comma 1, si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: , dopo le parole: « e individuale » sono aggiunte le seguenti: « e, su base pluriennale, gli impatti « e »;

*e)* con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, che novellano l'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che individua i soggetti titolari di funzioni di misurazione e di valutazione della *performance*:

1) si valuti l'opportunità di ampliare il concetto di utenza finale, che non coincide necessariamente e sempre con i cittadini, anche alla luce dell'eterogeneità e complessità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni, dei diversi fattori che incidono sulla qualità dei servizi forniti e delle asimmetrie esistenti nell'intensità di rapporti diretti tra amministrazioni e cittadini;

2) si valuti l'opportunità di considerare, nella nuova definizione del concetto di utenza finale, anche il coinvolgimento dei dipendenti di qualifica inferiore a quella dirigenziale, come segnalato dal Consiglio di Stato in relazione all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

3) si valuti l'opportunità, in coerenza con i criteri direttivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge n. 124 del 2015, di ricomprendere esplicitamente tra i soggetti del sistema di valutazione della *performance* le esistenti agenzie di valutazione, in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, e le istituzioni centrali che gradualmente ricopriranno compiti di valutazione esterna delle prestazioni delle amministrazioni appartenenti a comparti diversi o dalle dimensioni non paragonabili, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, che prevede la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche;

*f*) si valuti l'opportunità di sostituire l'articolo 6 con il seguente: Art. 6 – (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009) – 1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera *a*) è premessa la seguente: « 0a) il contributo dato alle politiche pubbliche di rilievo nazionale; »;

2) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: « a) l'attuazione e il conseguimento di obiettivi di soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività; »;

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Le valutazioni della *performance* organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica. »;

*g*) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente: *b*-bis) al comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: « *c*) ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni dirigenziali; »;

2) dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente: *d*) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: « *b*) ai comportamenti organizzativi posti in essere e concretamente dimostrati nel lavoro, tenuto conto di quelli richiesti nel proprio ruolo organizzativo; »;

*h*) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8:

1) al comma 1, lettera *d*), capoverso comma 1-ter, relativo all'integrazione con il ciclo di bilancio degli adempimenti in materia di programmazione, valuti il Governo l'opportunità di assumere come riferimento, oltre al Documento di economia e finanza, anche gli altri strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio individuati dalla legge di contabilità e finanza pubblica, tenendo conto anche delle date di adozione e di approvazione di tali strumenti;

2) in linea con le osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato, si valuti l'opportunità di prevedere specifiche sanzioni in caso di mancata adozione del Piano della *performance* o della Relazione annuale della *performance*, anche qualora la mancata adozione del Piano non sia imputabile, in tutto o in parte, ai dirigenti, prevedendo in caso di inerzia l'attivazione di meccanismi sostitutivi;

*i*) si valuti l'opportunità di precisare in modo più puntuale se, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 2-ter, il Dipartimento della funzione pubblica possa individuare anche i casi in cui l'istituzione di Organismi indipendenti di valutazione in forma associata è obbligatoria, anche alla luce delle competenze proprie degli enti territoriali;

*l*) all'articolo 11, comma 2, capoverso comma 2, si valuti l'opportunità di un

maggior coordinamento con le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 9 maggio 2016, n. 105, con particolare riferimento alla disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione;

m) al fine di rafforzare l'indipendenza sostanziale e formale degli Organismi indipendenti di valutazione di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come novellato dall'articolo 11 del provvedimento in esame, verifichi il Governo quali siano le modalità più adeguate ed efficaci di reclutamento e selezione nell'Albo, tenendo conto delle competenze settoriali e delle competenze riferite ai diversi oggetti della valutazione (valutazione delle politiche, valutazione della *performance* organizzativa e valutazione della *performance* individuale);

n) al fine di potenziare l'incisività dell'azione valutativa degli Organismi indipendenti di valutazione, si valuti l'opportunità, in linea con le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, di modificare l'articolo 14, comma 4, lettera c), per superare una valutazione di tipo binario (sì/no), che spesso conduce a provvedimenti di validazione in parziale contraddizione con le disfunzionalità gestionali di alcuni settori e di contemplare invece la possibilità di «di far luogo a validazione con graduazioni differenziate, intermedie o anche solo parziali», prevedendo che gli Organismi indipendenti di valutazione che validino parzialmente la relazione lo comunichino al Dipartimento della funzione pubblica indicando gli aspetti della gestione della *performance* da migliorare già nel successivo ciclo;

o) alla luce delle previsioni relative all'obbligo di formazione continua dei

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del ruolo della Scuola nazionale dell'amministrazione, si valuti l'opportunità che analoghe modalità di formazione continua e qualificata in materia di valutazione siano riprese e valorizzate anche come modello più generale da applicare all'intero comparto della dirigenza pubblica, al fine di assicurare – anche sulla scorta di altre esperienze internazionali – la formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sia sotto il profilo del merito e della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, sia per l'utilizzo delle migliori pratiche volte ad assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;

p) allo scopo di far confluire nel Portale della *performance* di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, il maggior numero di informazioni sugli obiettivi, sugli indicatori e sui risultati delle *performance* delle diverse amministrazioni, in modo da consentire il confronto tra le buone pratiche e l'analisi comparativa dei dati, si valuti l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124», al fine di realizzare la banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle *performance* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito del Portale della *performance*, già Portale della trasparenza, di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014.



## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Atto n. 391).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI, CECCONI, CHIMIENTI, COMINARDI, DALL'OSSO, LOMBARDI, TRIPIEDI, DIENI, COZZOLINO, DADONE, D'AMBROSIO E TONINELLI.**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

premesso che:

l'Atto in titolo è giunto corredato di relazione tecnica, ma sprovvisto dell'intesa in sede di Conferenza unificata, come peraltro disposto dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, nonché del previsto parere del Consiglio di Stato;

la delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, prevedeva l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, e specificamente come previsto all'articolo 17, comma 1, lettera r), il Governo avrebbe dovuto provvedere alla semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; alla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione; allo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dai singoli dipendenti; al potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; alla riduzione degli adempimenti in

materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; al coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; alla previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere il giorno stesso della scadenza del termine di diciotto mesi per l'esercizio della delega;

nell'intesa raggiunta il 6 aprile 2017 sono stati rilevati alcuni eccessi di delega che hanno condotto la Conferenza delle Regioni ad esprimere una serie di proposte emendative volte a ridurre l'invasione statale nelle competenze e nelle autonomie regionali e territoriali, in coerenza con quanto recentemente attestato dalla Corte costituzionale, specificamente con riguardo ai nuovi poteri riconosciuti al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il Consiglio di Stato ha espresso il prescritto parere, n. 917 del 21 aprile 2017;

la necessità di ottimizzare la produttività del pubblico impiego nonché di contrastare inefficienze e disfunzioni delle amministrazioni pubbliche, garantendo altresì la trasparenza nella pubblica amministrazione, è un obiettivo di lungo periodo e per lungo periodo annunciato senza alcun effettivo risultato raggiunto. Tale obiettivo non può non trovare pieno

sostegno da parte dei cittadini e delle varie formazioni politiche e sociali del Paese. Ciononostante, coerentemente con quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel corso dell'attività consultiva svolta negli ultimi due anni con riferimento alla legge delega richiamata, tale ambizioso obiettivo non può, e non deve, essere raggiunto con meri strumenti normativi ma necessita di un ampio e strutturato ventaglio di attività accessorie e complementari che il Governo deve garantire per permettere l'effettiva mutazione del sistema della pubblica amministrazione;

tra le misure segnalate nel prescritto parere del Consiglio di Stato vi sono la formazione degli operatori e il monitoraggio delle attività, con diretto intervento sui vari territori con la finalità di poter verificare passo dopo passo l'evoluzione del sistema e eventualmente intervenire per correggere o migliorare l'attuazione della riforma;

il Consiglio di Stato ha inoltre ricordato l'ultroneità delle disposizioni contenute agli articoli 14 e 14-bis, quest'ultimo è introdotto ex novo dallo schema in esame, riguardanti gli Organismi indipendenti di valutazione, che sono già contenute dall'articolo 6 del Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016);

con particolare riguardo ai nuovi poteri degli organismi indipendenti di valutazione, come richiamato anche dal parere del Consiglio di Stato, va salutato favorevolmente l'intervento proposto, considerato che questi organismi avrebbero potuto rappresentare già in passato un valido strumento ispettivo, istruttorio e di controllo interno e di verifica dei risultati anche in chiave gestionale con riferimento alle *performance*. È plausibile ipotizzare che la oggettiva debolezza di questi organismi ha potuto contribuire all'indeboli-

mento del sistema di contrasto delle disfunzioni e delle inefficienze delle amministrazioni pubbliche;

L'articolo 1 dello schema in esame interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in particolare, disponendo con la novella del comma 5-bis la valenza della valutazione negativa ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare, come previsto dall'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *f*-*quinquies*) del decreto legislativo n. 165 del 2001. La lettera *f*-*quinquies*) è introdotta ex novo nel Testo Unico del Pubblico Impiego proprio dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 393). Si rileva che la nuova norma prevede, come unica sanzione possibile a fronte della valutazione negativa, e ai sensi del nuovo disposto di cui sopra, il licenziamento disciplinare;

L'articolo 3 dello schema in esame introduce una nuova fattispecie di obiettivi: quelli generali con i quali si identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in coerenza con il programma di Governo. Tali obiettivi sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli obiettivi specifici permangono ma devono uniformarsi agli indirizzi impartiti, non più dall'ANAC, ma dal richiamato Dipartimento della funzione pubblica. Ferme restando le critiche mosse in tal senso a questo accentramento di competenze e poteri si rilevano le difficoltà già dimostrate nella pratica operativa recente di attenersi a obiettivi di lungo periodo, come ad esempio nell'arco di un triennio, nel corso del quale i mutamenti e gli imprevisti renderebbero obsoleta ogni programmazione;

L'articolo 8, comma 5, di modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, con riferimento all'adozione del Piano della *performance* e della Relazione annuale sulla *performance*, li qualifica come strumenti fondamentali per la pianificazione degli obiettivi, nonché per il monitoraggio degli stessi, tanto da alli-

nearli con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Ciononostante, la disposizione non prevede alcuna sanzione nei casi di mancata o ritardata adozione, dimostrando in tal senso una debolezza intrinseca della normativa;

si ravvisa il rischio di inibire la crescita e la valorizzazione del personale del pubblico impiego nel combinato disposto dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 16, comma 1, dello schema in esame laddove al fine di coordinare la normativa con le nuove disposizioni si abroga la previsione per chi resta nella fascia alta della valutazione (eccellenza) per tre anni consecutivi ovvero per cinque annualità non consecutive, di godere di un titolo prioritario per la progressione economica e di un titolo rilevante per la progressione di carriera. Ciò detto, resta l'articolo 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede: « Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore ». Dalle richiamate abrogazioni e dal mantenimento di questa ultima disposizione si rileva che i dipendenti pubblici non dirigenziali potranno progredire internamente solo con titolo di studio, nonostante l'esperienza pregressa maturata che a questo punto non rileva ai fini della progressione, o con titolo rilevante (non prioritario) ferma restando la indicazione non definita della durata e della continuità in fascia alta di valutazione (« almeno tre anni ») per accedere al titolo rilevante;

si rileva che l'accentramento di competenze nel Dipartimento della funzione pubblica, anche come emerso dal confronto in Conferenza unificata, desta

perplessità non solo in termini di eccesso di delega ma soprattutto per quanto concerne la stabilità del quadro democratico e dell'equilibrio dei poteri istituzionali. Non poche perplessità desta, infatti, il ricorso all'accentramento di poteri di indirizzo, promozione e coordinamento che l'atto in esame assegna al Dipartimento della funzione pubblica con riguardo alle Regioni, agli enti locali nonché agli enti partecipati e a quelli del Servizio sanitario nazionale; senza considerare che il Dipartimento è una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pertanto è da considerare come organo politico-amministrativo per eccellenza, chiamato secondo la normativa istitutiva a promuovere la trasformazione della Pubblica amministrazione indirizzandone l'adeguamento e l'ammodernamento, quindi in un approccio transitorio, funzionale al cambiamento non già, quindi, in termini strutturali. In tal senso, quindi, appare plausibile l'ipotesi che la riforma prospettata dal presente provvedimento rischi di apparire già in partenza un mero atto in divenire, per cui già debole, invece che un vero e proprio atto di definizione di un nuovo sistema,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

si preveda una gradualità della sanzione o comunque si specifichi in quale modo la valutazione negativa rilevi ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *f*-*quinquies*), del decreto legislativo n. 165 del 2001;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, in coerenza con quanto segnalato dal Consiglio di Stato in merito alla necessità di un monitoraggio continuo, si preveda la programmazione di obiettivi più ravvicinati nel tempo rendendo in tal modo meno difficoltoso il monitoraggio e più appropriato e adeguato il percorso valutativo e nel caso correttivo delle *performance*;

con riferimento all'articolo 8, comma 5, si prevedano misure sanzionatorie o disincentivi adeguati per il rispetto dell'adozione dei Piani della *performance* e delle Relazioni annuali sulla *performance*, in coerenza con quanto segnalato dal Consiglio di Stato;

con riguardo all'Organismo indipendente di valutazione: si preveda un potere ispettivo sugli organi e uffici con prerogativa di verbalizzare le operazioni; si riconosca l'accesso al sistema informativo e agli atti e documenti prodotti dagli organi e dagli uffici da valutare, con particolare riferimento alla validazione di quei risultati che possono avere un effettivo riscontro anche in relazione alla gestione delle risorse, e alla verifica del ciclo finanziario e economico dell'amministrazione. Si preveda che anche le segnalazioni e le informazioni, richieste, sollecitazioni, esposti e simili, provenienti « dai cittadini o dagli altri utenti finali » di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), dello schema, e dirette agli Uffici per le relazioni con il pubblico, vengano inoltrati da questi ultimi all'organismi indipendenti di valutazione, al fine di renderne più adeguati e efficaci i poteri e la capacità complessiva di valutazione;

con riguardo ai soggetti che svolgono la funzione di misurazione e valutazione delle *performance*, come suggerito anche dal Consiglio di Stato, si preveda che anche i dipendenti con qualifica inferiore a quella dirigenziale possano partecipare all'*iter* valutativo, al pari dei richiamati cittadini o utenti finali;

a fronte delle abrogazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello schema in titolo richiamati in premessa si preveda una rilevanza dell'esperienza maturata ai fini del riconoscimento di posti di riserva o delle progressioni economiche;

con riguardo alle valutazioni positive si preveda l'obbligo di motivare la valutazione stessa segnalando eventuali particolari azioni o circostanze per le quali la misurazione della *performance* avrebbe offerto il dato positivo. In tal modo la valutazione potrà avere un peso e una « credibilità » oggettivi, o quanto meno riconoscibili in termini assoluti, e con buona probabilità, come accade già in ambito privato, vi potrà essere un cambio di approccio alla valutazione positiva, più appropriato, nel senso di legare la qualità della prestazione non solo al mero soddisfacimento delle aspettative e al semplice raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche e soprattutto al superamento delle stesse e a comportamenti apprezzabili. Al riguardo anche il Consiglio di Stato ha sottolineato l'opportunità di prevedere misure di « deterrenza sul piano procedimentale » richiamando in caso di indebite erogazioni avvenute a fronte di valutazioni positive non plausibili « la denuncia alla competente Procura della Corte dei conti ».

Ciprini, Cecconi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.	
Audizione dei rappresentanti di CNA Balneatori .....	21
Audizione dei rappresentanti del Sindacato Italiano Balneari (SIB), della Federazione Italiana Imprese Balneari (FIBA) e di Oasi-Confartigianato .....	21
Audizione dei rappresentanti di Federbalneari Italia .....	21
Audizione dei rappresentanti di Assobalneari Italia .....	21
Audizione dei rappresentanti di ITB Italia .....	22
Audizione dei rappresentanti del Coordinamento Nazionale Pertinenziali .....	22
Audizione dei rappresentanti di SILB-FIPE .....	22
Audizione dei rappresentanti di UCINA Confindustria Nautica .....	22
AVVERTENZA .....	22

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 2 maggio 2017.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.**

**Audizione dei rappresentanti di CNA Balneatori.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.25.

**Audizione dei rappresentanti del Sindacato Italiano Balneari (SIB), della Federazione Italiana Imprese Balneari (FIBA) e di Oasi-Confartigianato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.15.

**Audizione dei rappresentanti di Federbalneari Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

**Audizione dei rappresentanti di Assobalneari Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.15.

**Audizione dei rappresentanti di ITB Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.40.

**Audizione dei rappresentanti del Coordinamento Nazionale Pertinenziali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.55.

**Audizione dei rappresentanti di SILB-FIPE.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.05.

**Audizione dei rappresentanti di UCINA Confindustria Nautica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*AUDIZIONI INFORMALI*

*Audizione dei rappresentanti di Confturismo, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	23
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	24

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	24
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
---	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Emendamenti C. 302 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione - Parere</i> ) .....	25
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Emendamenti C. 4314 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione - Parere</i> ) .....	25
Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Emendamenti C. 3785 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione - Parere</i> ) .....	25

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

**La seduta comincia alle 12.45.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 394.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2017.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, si riserva di presentare nella giornata odierna o, al massimo, per la seduta di domani, una nuova proposta di parere che tenga conto sia dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, sia delle osservazioni avanzate dai colleghi. Ritiene, quindi, che nella seduta di domani o al più tardi in quella di giovedì, si possa procedere alla votazione del parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### SEDE REFERENTE

Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

**La seduta comincia alle 12.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Piscichio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Piscichio e C. 4363 Fragomeli.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ricorda che, in qualità di relatore, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era impegnato a presentare una proposta di testo base entro la fine di questa settimana, e non per il 2 o 3 maggio, come riportato da alcune agenzie di stampa. Conferma di stare lavorando in questo senso. Nel contempo, però, alla luce delle dichiarazioni di alcuni esponenti politici e a seguito della definizione del nuovo assetto del Partito democratico – risultante dalle elezioni primarie del 30 aprile scorso – desidera, prima di formalizzare la sua proposta, attendere la conclusione della discussione preliminare anche per verificare se risultino confermate le posizioni espresse in precedenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.55.**



**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 2 maggio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.**

**Emendamenti C. 302 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.**

**Emendamenti C. 4314 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.**

**Emendamenti C. 3785 e abb.-A/R.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.50.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (*Deliberazione*) ..... 26

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. (*Svolgimento e conclusione*) ..... 27

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Atto n. 405 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con due condizioni*) . 27

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 30

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410 approvata dal Senato (*Parere alla VI Commissione*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 28

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

(*Deliberazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dalla Commissione ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi

dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione al disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Fa presente, quindi, che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia oggetto del disegno di legge, di docenti universitari, nonché di rappresentanti delle forze dell'ordine.

La Commissione approva la proposta della presidente.

#### **La seduta termina alle 13.35.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione la professoressa Paola SEVERINO, *Rettore dell'Università LUISS Guido Carli di Roma*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Sofia AMODDIO (PD), Giuseppe BERRETTA, (PD), *relatore*, Donatella FERRANTI, *presidente* e Franco VAZIO (PD).

Risponde ai quesiti posti la professoressa Paola SEVERINO, *Rettore dell'Università LUISS Guido Carli di Roma*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia la professoressa Severino e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale.

Atto n. 405.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con due condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta di aver presentato, nella seduta del 27 aprile scorso, una proposta di parere favorevole con due condizioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*) e che, su richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle, l'esame dello stesso è stato rinviato alla seduta odierna. Fa presente, quindi, che non sono pervenute osservazioni sullo schema di decreto in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente.

**La seduta termina alle 14.35.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.****C. 4410 approvata dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 4410, ed abbinata, in materia di istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e Finanziario, già approvata dal Senato.

In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che la predetta Commissione di inchiesta, costituita da venti senatori e da venti deputati, nominati dai presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi (articolo 2), è chiamata a verificare (articolo 3): gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano; la gestione degli Istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, destinatari anche in forma indiretta di risorse pubbliche o posti in risoluzione; l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari; l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

Segnala che il provvedimento disciplina (articolo 4) l'attività di indagine della Commissione, che ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1). Di conseguenza, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione – ferme restando le ordinarie competenze del giudice – si applica la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro l'attività giudiziaria,

sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372).

In particolare, rammenta che l'articolo 366 c.p. (Rifiuto di atti legalmente dovuti) punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 a 516 euro chiunque – nominato dall'autorità giudiziaria in qualità di perito, interprete, ovvero custode di cose sequestrate – ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. Le stesse pene si applicano a chiunque, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. La sopracitata disciplina si applica a chi è chiamato a testimoniare dinanzi all'autorità giudiziaria; ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o da un'arte (salvi i casi previsti dalla legge, la sua durata varia tra un mese e 5 anni). L'articolo 372 c.p. (Falsa testimonianza) punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

Segnala che il comma 3 dell'articolo 4 chiarisce che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Ove (comma 4) gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Com-

missione. La Commissione non può adottare (comma 5) provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode (di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale).

Rammenta che l'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti da parte della Commissione. Essa (comma 1) può ottenere, anche in deroga alla disciplina del segreto d'indagine (articolo 329 del codice di procedura penale), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché per ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti

d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. L'obbligo perdura anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. Ove non costituisca più grave reato (comma 2), la violazione del segreto è punita come rivelazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Osserva che l'articolo 7, infine, dispone che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (comma 3), nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il Presidente effettua le designazioni, sentita la Commissione.

Ciò promesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 14.40.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Atto n. 405.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in oggetto;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in titolo reca attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale;

tale provvedimento, adottato in attuazione della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge delegazione europea per il 2015), come specificato nella relazione illustrativa, risponde sia all'esigenza di approntare una disciplina coerente con la nuova imminente configurazione dell'assistenza giudiziaria in materia penale, sia alla necessità di rendere, compatibilmente ai principi della direttiva stessa, più snella ed efficiente la procedura delineata dall'ordine di indagine europeo;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nel disciplinare le attribuzioni del pubblico ministero, dispone che il procuratore della Repubblica presso il tribunale del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Al comma 2 del medesimo articolo, si prevede, inoltre, che all'esecuzione si provveda entro i successivi no-

vanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorità di emissione, sempre che esse non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

nell'articolo in discussione non è prevista l'immediata comunicazione al Procuratore nazionale Antimafia e anti-terrorismo dell'ordine ricevuto, ove lo stesso riguardi indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del codice di procedura penale, ai fini del coordinamento investigativo;

la mancanza di tale previsione appare contrastante con l'attuale quadro normativo in materia di cooperazione giudiziaria. L'articolo 724, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato all'articolo 10, comma 3, della legge n. 367 del 2001, prevede, infatti, che copia delle rogatorie dell'autorità straniera relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* debba essere trasmessa, senza ritardo, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Analogamente, tale obbligo di trasmissione è stato ribadito in sede di recepimento delle direttive europee in materia di blocco dei beni o di sequestro probatorio, in particolare all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 2016, n. 35 e all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34;

la carenza, all'articolo 4 dello schema di decreto, di previsioni analoghe a quelle sopra richiamate, appare, quindi, del tutto immotivata ed incoerente con il sistema delle norme in vigore;

osservato che:

l'articolo 27 del provvedimento, nel disciplinare l'emissione dell'ordine di indagine, stabilisce che il pubblico ministero ed il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione. Il medesimo articolo stabilisce altresì che il giudice emette l'ordine di indagine, sentite le parti;

la procedura per la trasmissione dell'ordine è disciplinata dal successivo articolo 32 dello schema di decreto, che prevede l'eventuale coinvolgimento di punti di contatto della Rete giudiziaria europea, della quale è componente la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;

l'articolo 34, infine, disciplina l'ipotesi in cui un ordine di indagine sia emesso nello stesso o in un altro procedimento, ad integrazione o a completamento di uno precedente;

in nessuna delle norme richiamate è prevista la trasmissione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dell'ordine di indagine emesso, ove concernente i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale;

tale scelta appare priva di *ratio* sistematica, dal momento che l'articolo 34 dello schema di decreto legislativo presuppone un'attività di coordinamento tra uffici della Procura che, nelle materie di cui all'articolo 51 più volte richiamato, compete al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, chiamato ad assicurare la tempestività e la completezza delle indagini,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «richiesti», aggiungere le seguenti: «informa della richiesta il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale»;

2) all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. Dell'emissione dell'ordine di indagine è data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del codice di procedura penale».

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione dell'Ambasciatore del Regno di Norvegia in Italia, Bjoern Trygve Grydeland  
(Svolgimento e conclusione) ..... 32

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 33

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 40

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.**

**Audizione dell'Ambasciatore del Regno di Norvegia in Italia, Bjoern Trygve Grydeland.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Bjoern Trygve GRYDELAND, *Ambasciatore del Regno di Norvegia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Bruno CENSORE (PD), Emanuele SCAGLIUSI (M5S) e Fabrizio CICCHITTO, *presidente*.

Bjoern Trygve GRYDELAND, *Ambasciatore del Regno di Norvegia in Italia*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 50/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.**

**C. 4444 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco CAUSI, *relatore*, sottolinea che il provvedimento, calendarizzato per la discussione generale in Assemblea lunedì 29 maggio e in scadenza il 23 giugno 2017, reca un insieme di misure – per il contrasto all'evasione fiscale; in materia di giustizia tributaria anche al fine di deflazionare il contenzioso; per il contenimento della spesa pubblica; per interventi sugli enti territoriali sia in chiave di contenimento della spesa sia a fini di redistribuzione delle risorse in base ai fabbisogni e alle capacità fiscali degli enti – di per sé necessarie ed indifferibili e che lo appaiono tanto più alla luce degli indirizzi impressi al Governo dal Parlamento italiano, con la risoluzione in Assemblea n. 6-00312 del 27 aprile scorso, in occasione del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile scorso. Chiarisce che il riferimento è agli impegni finalizzati al rilancio economico e sociale dell'Italia nell'intento di stimolare la competitività ed attrattività del nostro sistema-Paese e di ridurre l'eventuale impatto negativo del fenomeno *Brexit*, cogliendo al contempo i margini di opportunità che esso reca con sé.

Ricordando che gli impegni contenuti all'interno del DEF sono molto rilevanti, sostiene che il decreto in esame contiene aggiustamenti di finanza pubblica modesti, basati sull'aumento di alcune imposte sui vizi – giochi e tabacchi –, su tagli di spesa e sulla sistemazione di partite relative agli enti locali-trasporto pubblico locale, fabbisogni standard diversi dai servizi sanitari.

Ritiene che meritino una menzione specifica le disposizioni contemplate dal provvedimento concernenti ulteriori interventi in favore delle zone terremotate, con riferimento agli eventi che nel 2016 e nel 2017 hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Ricorda che, dopo le misure disposte dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dal decreto-legge n. 8 del 2017, il provvedimento istituisce soprattutto un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per un importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzato ad interventi di ricostruzione nei comuni colpiti, nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e per incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota. Segnala che, inoltre, è disposta un'ulteriore proroga della sospensione e della rateizzazione dei tributi sospesi, nonché la proroga degli incentivi già previsti, la compensazione nella perdita di gettito derivante dalla TARI e l'istituzione di una Zona Franca Urbana Sistema Centro Italia nelle Regioni colpite, a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi e nel rispetto delle norme europee sugli aiuti « *de minimis* », conformemente agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Passando alle norme di più stretta competenza della Commissione, menziona l'articolo 13, riguardante la riduzione delle dotazioni di missioni e programmi di spesa dei Ministeri. Il provvedimento dispone per l'anno 2017 una riduzione per un totale di 460 milioni di euro per il raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF per l'anno 2017. Segnala che, quanto al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, il contributo è di 4 milioni e 505 mila euro, di cui predeterminati per legge 1 milione e 334 mila euro.

Nello specifico, secondo quanto evidenzia la tabella allegata al provvedimento, evidenzia che la riduzione si articola, quanto alla Missione « L'Italia in Europa e nel mondo » (-4.073 mila euro), in ordine decrescente nei seguenti programmi: per la « Promozione del Sistema Paese » -1.595 mila euro; per la « Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari » -1.425 mila euro; per l'« Integrazione europea » -301 mila euro; per le « Rappresentanze all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese » -272 mila euro; per la « Cooperazione allo sviluppo » -236 mila euro. Evidenzia che seguono riduzioni di importi minori ai programmi « Promozione della pace e sicurezza internazionali » (-64 mila), « Italiani nel mondo e politiche migratorie » (-53 mila), « Coordinamento dell'Amministrazione nell'ambito internazionale » (-48 mila), « Protocollo internazionale » (-41 mila), « Cooperazione economica e relazioni internazionali » (-23 mila), « Comunicazione in ambito internazionale » (-8 mila euro) e « Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi » (-8 mila euro).

Per la missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » la tabella accerta riduzioni di 431 mila euro per il Programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » e una riduzione di modesto importo per il programma « Indirizzo politico ».

Precisa che le misure di riduzione in questione sul piano metodologico non possono essere equiparate a tagli lineari in quanto esse, secondo quanto evidenzia la relazione tecnica, sono apportate, quanto a 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso riduzioni di missioni e programmi di spesa dei Ministeri, e, quanto a 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il defianziamento di specifiche autorizzazioni di spesa. Segnala che, per scongiurare debiti fuori

bilancio o effetti negativi sull'indebitamento netto delle Amministrazioni, per ogni Ministero la base aggredibile concerne le sole risorse disponibili al netto di quelle già appostate per impegni di carattere pluriennale. Inoltre, per assicurare l'opportuna flessibilità gestionale nel corso del 2017, la norma prevede una procedura di rimodulazione. Infine, sottolinea che l'articolo 11 del provvedimento, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie, prevede che eventuali introiti potranno essere destinati in via residuale al reintegro, anche parziale, delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri.

Ciò premesso, precisa che la manovra di bilancio delineata dal decreto-legge porta il volume complessivo dello stanziamento iniziale dello stato di previsione del Ministero, per il 2017, a euro 2.607.916.058, per un volume pari a circa lo 0,20 per cento del bilancio dello Stato, se considerato al netto dei trasferimenti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (415 milioni di euro) e al Fondo Europeo di Sviluppo (470 milioni). Il peso delle riduzioni si concentra su capitoli rimodulabili di natura sia corrente, che di conto capitale, destinati all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Amministrazione, a investimenti e al pagamento di altre spese predeterminate per legge, variamente riconducibili al finanziamento di iniziative e programmi gestiti dal Ministero.

Nel dettaglio, tra gli stanziamenti interessati dalla manovra in esame segnala in primo luogo quelli relativi al capitolo che finanzia le spese di funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, la cui dotazione è stata diminuita di 1.337.224 euro, pari al 2,3 per cento del suo volume iniziale (57.980.211 euro).

Evidenzia, poi, una riduzione del cosiddetto Fondo cultura (« Fondo da ripartire per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana »), il cui capitolo 2765 aveva ricevuto dalla legge di bilancio per il 2017 uno stanziamento di 20 milioni di euro finalizzati alla promozione della lingua e

cultura italiane, tra le quali il sostegno delle attività degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana. Ricorda che la diminuzione di tali risorse è stata pari a 823.015 euro, circa il 4,1 per cento del totale di inizio esercizio.

Evidenzia che un ulteriore significativo taglio ha riguardato, all'interno del Programma 32.3 (« Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza »), il capitolo 1392, relativo al finanziamento degli interventi *software* e *hardware* di manutenzione della rete informatica presso la sede centrale e le sedi estere, per un ammontare di 206.093 euro, pari a quasi il 7,8 per cento dello stanziamento iniziale (2.645.499 euro).

Infine, segnala che altre riduzioni investono, tra gli altri, il finanziamento degli Istituti italiani di cultura all'estero (capitolo 2471 del programma 4.9), quello per le iniziative in favore della minoranza italiana nei paesi della ex Jugoslavia (capitolo 4544 del programma 4.7 « Integrazione europea »), il Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi dell'Amministrazione (capitolo 1296 del programma 4.13 « Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese »). Rammenta che tali diminuzioni si aggiungono a quelle ben più corpose che, per effetto dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, hanno interessato il bilancio della Farnesina negli ultimi anni, con particolare riguardo agli stanziamenti destinati a spese di funzionamento, diminuiti di oltre 226 milioni di euro dal 2010 al 2016.

Evidenzia che le ulteriori norme di competenza della Commissione si rinven- gono nel Titolo IV del provvedimento, attinente alle misure urgenti per il rilancio economico e sociale.

Nello specifico, segnala il dettato dell'articolo 47 in materia di interventi per il trasporto ferroviario che, al comma 9, dispone che, nelle more della sottoposi- zione al CIPE del progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ai fini dell'avvio della realizzazione dell'opera con le mo-

dalità di cui all'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come previsto dal- l'articolo 3 della legge 5 gennaio 2017, n. 1, recante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Proto- collo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Re- golamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, sono autorizzate le atti- vità propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, allo scopo finalizzate a legislazione vigente. Sottolinea che l'opera è monito- rata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Evidenziando che la norma integra un adempimento amministrativo dovuto in considerazione dell'intero pacchetto nego- ziale già approvato, segnala che, secondo quanto precisa la relazione tecnica, la disposizione è finalizzata al rispetto delle tempistiche previste e a non incorrere nel defianziamento delle risorse europee già assegnate all'opera (Contratto di sovven- zionamento europeo del 1° dicembre 2015, sottoscritto dai competenti Ministeri ita- liano e francese con la *Innovation and Networks Executive Agency* – INEA). A tal fine, segnala che dovrà essere sottoposto al CIPE il progetto definitivo dell'intera se- zione transfrontaliera per l'autorizzazione all'avvio del progetto secondo lotti costrut- tivi individuati dallo stesso CIPE, il quale ha comunque già approvato, con delibera n. 19 del 2015, il progetto definitivo in territorio italiano con un limite di spesa di 2 milioni 564 mila e 800 euro. Come precisa la stessa relazione tecnica, ram- menta che a legislazione vigente tali ri- sorse sono disponibili per dare copertura a costi di committenza, espropri e con- venzioni, nonché ai macrolotti A e B (*tunnel* di base e opere all'aperto in Fran- cia). Segnala, poi, che la relazione precisa

che dalla disposizione, avente carattere procedurale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea che nel successivo Capo inerte « Misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti » è contenuto l'articolo 56, in materia di *patent box*, ovvero di tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali tra cui marchi e brevetti. Ricorda che tale regime, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, consente di escludere dal reddito il 50 per cento degli redditi derivanti dall'utilizzo di alcune tipologie di marchi e brevetti e le plusvalenze derivanti dalla loro cessione a condizione che il 90 per cento del relativo corrispettivo sia reinvestito. Segnala che tale opzione è valida anche per società non residenti in Italia purché site in Paesi con i quali viga un accordo per evitare le doppie imposizioni e con cui vi sia un effettivo scambio di informazioni.

Quanto alla disposizione, essa è finalizzata ad allineare la disciplina del *patent box* di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), alle linee guida dell'OCSE di cui al documento « *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report* ». Rispetto al 2015, il *patent box* sarà mantenuto solamente sui brevetti e non anche sui marchi, in modo da avere un regime omogeneo a quello consigliato dall'OCSE.

Segnala, infatti, che il comma 1, lettere a) e c), elimina i marchi di impresa dall'alveo dei beni immateriali per i quali è possibile fruire del regime agevolativo e introduce un'ulteriore tipologia caratterizzata dalla compresenza di più beni immateriali agevolabili legati tra loro da vincolo di complementarietà tale da non poter essere separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile riferibile al singolo bene immateriale. Evidenzia che in tale categoria rientrano i *software* coperti da *copyright*, i brevetti industriali, i disegni e i modelli, nonché i processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,

commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili e che, a tali fini, è modificata la legge n. 190 del 2014. Sottolinea che la relazione tecnica quantifica i dati derivanti dalla detassazione dei redditi d'impresa in attuazione della disciplina sulla *patent box*.

Segnala anche il successivo articolo 57 in materia di attrazione per gli investimenti, finalizzato ad agevolare l'autonomo finanziamento delle PMI mediante capitali di rischio raccolto tramite privati, senza gravare sulle banche e tantomeno sullo Stato.

Ritiene di sicuro interesse per la Commissione anche l'articolo 59, concernente il *Transfer pricing*, vale a dire il metodo per la determinazione del giusto prezzo nei trasferimenti di beni e servizi tra imprese collegate residenti in Paesi a fiscalità diverse. Ricorda che, come precisa la relazione di accompagnamento, la norma – che, avendo carattere procedurale, non produce effetti onerosi – ha lo scopo di adeguare la terminologia della disciplina domestica in materia di prezzi di trasferimento alle più recenti indicazioni emerse nella sede dell'OCSE anche nell'ambito dei lavori del progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), ai fini della corretta determinazione del valore normale delle operazioni tra imprese associate e delle conseguenti variazioni del reddito. Inoltre, sotto il profilo procedurale, sottolinea che l'articolo disciplina le ipotesi di riconoscimento di variazioni in diminuzione del reddito.

Al riguardo osserva, in generale, che la lotta all'erosione fiscale non sia attuabile introducendo nuove tasse, ad esempio sul *web* o sulle multinazionali, e che sia invece più efficace far emergere in modo chiaro i prezzi di trasferimento. In base al citato progetto BEPS dell'OCSE, dal 1° giugno i prezzi di trasferimento dovranno essere valutati ai prezzi di mercato, come se riguardassero transazioni tra soggetti indipendenti. Sottolinea che ciò consentirà alle amministrazioni fiscali degli Stati nazionali di avere una base molto solida per gli accertamenti. Coglie l'opportunità per ricordare il lavoro specifico svolto dall'I-

talia su questo terreno e che ha dato i propri frutti in occasione della nota verenza nei confronti di un'importante e assai nota azienda del *web*.

Aggiunge, inoltre, che il progetto BEPS ha l'obiettivo di ridurre le aree di erosione fiscale delle grandi imprese, che riescono a pagare meno tasse perché erodono le basi fiscali delle giurisdizioni nazionali spostando i loro flussi finanziari a seconda delle convenienze fiscali, ed è stato avviato dall'OCSE nel 2013, inserendosi nell'ambito dell'azione di contrasto allo spostamento della base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte di imprese multinazionali. Rammenta che nel 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale del progetto BEPS che attesta che l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10 per cento del totale delle imposte sulle società. Segnala che, in risposta a tali cifre, la legge italiana di stabilità per il 2016 ha introdotto l'obbligo per le società controllanti e residenti in Italia di gruppi multinazionali di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese con l'ammontare di ricavi, degli utili lordi, delle imposte pagate e maturate insieme ad altri ulteriori indicatori dell'attività economica effettiva.

Evidenzia che la disposizione novella l'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per prevedere che «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di

cui all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». Segnala che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione della nuova norma. Ritiene che la norma, in sostanza, adegua il citato testo unico al principio di libera concorrenza così come enunciato dall'OCSE nella Convenzione contro le doppie imposizioni e nelle Linee Guida sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali.

Inoltre, ricorda che l'articolo 59 novella il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», per inserirvi un nuovo articolo 31-*quater*, secondo il quale la rettifica in diminuzione del reddito, derivante dall'applicazione dal sopracitato articolo 110, può essere riconosciuta nei seguenti casi tassativi:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;

b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Ricorda che, in ogni caso, resta ferma la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

Sottolinea che la relazione tecnica attesta che dall'attuazione della nuova normativa deriverebbe un efficientamento generalizzato delle procedure amichevoli con altri Stati.

Infine, ritiene opportuno menzionare l'articolo 63 che, nell'ambito del Capo concernente gli investimenti per eventi sportivi, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup 2022*, facendo seguito allo stanziamento disposto con la legge di bilancio per il 2017 (5 milioni e 400 mila euro annui fino al 2027), concede a favore di *Ryder Cup Europe LLP*, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. Segnala che, secondo quanto spiega la relazione tecnica, la garanzia viene concessa *ex lege* rinviando ad un decreto ministeriale per i profili tecnici di operatività della garanzia, che sarà iscritta senza dover prevedere un incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente. Evidenzia che la Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio e al MEF una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

A tal proposito ricorda che, nel dicembre 2015, la Federazione Italiana Golf si è aggiudicata il diritto di ospitare in Italia l'edizione 2022 della *Ryder Cup*, la più importante manifestazione golfistica di livello internazionale. Conseguentemente, la Federazione italiana ha sottoscritto con la *Ryder Cup Europe LLP*, ente di diritto inglese titolare dei diritti sportivi per l'Europa, un contratto per la nazione ospitante recante le regole per la realizzazione dell'evento sia sul piano sportivo sia su quello finanziario. Segnala che, secondo tale contratto, in assenza di garanzia statale l'ente inglese avrebbe già potuto risolvere il contratto assegnando l'evento ad un altro Paese candidato (Spagna, Germania o Austria). Ricorda che il nostro Paese, che è inadempiente rispetto al contratto sottoscritto, ha però ottenuto una proroga condizionata alla istituzione entro il pre-

sente mese di aprile della pattuita garanzia statale. Ritiene che questo confermi, tra l'altro, il carattere di straordinaria necessità ed urgenza della misura, che contempla comunque l'organizzazione di ulteriori eventi sportivi di analoga natura (circa 100) previsti in Italia con cadenza annuale e che saranno accompagnati da interventi di riqualificazione di aree urbane e periurbane.

Sulla base di quanto fin qui esposto, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo nell'auspicio che le riduzioni di spesa a carico del bilancio della Farnesina abbiano un limitato impatto sulle spese di funzionamento di tale Amministrazione, tenuto conto dello sforzo già profuso dal MAECI per il contenimento della spesa pubblica (*vedi allegato*).

Il Viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dal relatore.

Eleonora CIMBRO (MDP), nell'annunciare, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole alla proposta di parere del relatore, evidenzia che la cosiddetta « manovrina » in esame rappresenta un passaggio necessaria e per certi aspetti dovuto a causa del richiamo rivolto al nostro Paese da parte dell'Unione europea in merito ad errori che sono stati commessi in passato. Esprime particolare preoccupazione relativamente ai tagli previsti per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale anche rispetto al fatto che, come annunciato dal relatore, vi saranno tagli ancora più consistenti nella manovra autunnale. In proposito, nel considerare doverose le riduzioni degli sprechi, si dice convinta della opportunità di un'inversione di tendenza per iniziare invece a disporre incrementi di risorse a sostegno dell'azione internazionale del nostro Paese.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), nel sostenere la relazione illustrata dal relatore e la sua proposta di parere favorevole, si associa all'auspicio affinché le riduzioni di spesa incidano il meno pos-

sibile sul funzionamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A tal proposito ricorda che il nostro Paese ha una spesa sostanzialmente inferiore rispetto ad altri Paesi del suo calibro per quanto riguarda la politica estera e di cooperazione internazionale e che questa Commissione non ha mai cessato di affermare con convinzione la necessità, invece, di un'allocazione di risorse a favore dell'Amministrazione degli affari esteri proporzionata al ruolo internazionale cui il nostro Paese ambisce.

Francesco MONACO (PD) propone di trasformare in osservazione la premessa alla proposta di parere favorevole formulata dal relatore e di riformularla nel senso di prevedere un monitoraggio degli ulteriori tagli di spesa effettuati sulle risorse del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale affinché essi non vadano ad incidere sui servizi e sulle sue funzioni più essenziali.

Marco CAUSI, *relatore*, si rimette al parere del rappresentante del Governo sulla proposta dell'onorevole Monaco, ritenendo che un'osservazione espressa in tali termini possa rappresentare un elemento negoziale vantaggioso per la Farnesina a condizione che sussistano margini per una trattativa sulle riduzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentando diversamente fin da ora un tentativo destinato all'insuccesso.

Il Viceministro Mario GIRO rileva che allo stato non sussistono spazi di trattativa

per rimodulare in chiave riduttiva il quadro di tagli prospettato dal provvedimento in esame per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Marco CAUSI, *relatore*, conferma, pertanto, la proposta di parere favorevole nei termini già formulati.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il voto sulla proposta di parere sia rinviato successivamente allo svolgimento delle audizioni relative al provvedimento, programmate presso la V Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, prendendo atto della richiesta dell'onorevole Scagliusi, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere il prima possibile e su profili di competenza che prevedibilmente non costituiranno oggetto di analisi in occasione del ciclo istruttorio previsto presso la Commissione Bilancio. Conferma, quindi, l'opportunità di concentrare nella seduta odierna l'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (CI) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO

**DL 50/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo »;

con l'auspicio affinché le riduzioni di spesa a carico del bilancio della Farnesina abbiano un limitato impatto sulle spese di funzionamento di tale Amministrazione, tenuto conto dello sforzo già profuso dal MAECI per il contenimento della spesa pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	42
<b>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)</b> .....	56
Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. C. 3785 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	46
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	46
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2962 (Parere alla II Commissione) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	47
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvato dal Senato e abb (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	49
<b>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</b> .....	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	51
<b>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</b> .....	73
<b>ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere)</b> .....	78
Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Atto n. 400 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	52
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ). .....	53

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	54
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	54

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.**

**C. 302 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017, e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 302 e abb.-A, recante Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;

preso atto del contenuto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4, che istituisce un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, appare necessario precisare che le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al medesimo Tavolo

tecnico ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame sono quelle disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, che vengono contestualmente soppressi;

al comma 5 del medesimo articolo 4 appare necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 5, comma 1, appare necessario precisare che gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6;

all'articolo 6, comma 1, appare necessario precisare che il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

all'articolo 6 appare necessario riformulare il primo periodo del comma 3 nel senso di prevedere che l'emanando decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla medesima disposizione debba determinare la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d);

al comma 5 dell'articolo 6 è necessario precisare che la dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – pari al 2 per cento del

fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti da sintesi – determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, attraverso il rinvio all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, prevede che l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio sia commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente;

all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), appare necessario precisare che una parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinata non solo al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario, ma anche all'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con particolare riferimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, potrà svolgere i compiti ad esso attribuiti dagli articoli da 9 a 12 con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 10, comma 6, appare necessario prevedere che ai partecipanti al Comitato direttivo del distretto biologico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 11, comma 13, appare necessario sopprimere la previsione secondo cui gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali;

infatti, da un lato, il meccanismo della riassegnazione delle entrate di scopo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio, dall'altro, considerando che gli incassi da sanzioni sono del tutto eventuali e non stabili nel tempo, non appare pertinente che gli stessi siano destinati al finanziamento o potenziamento di attività di amministrazioni, in quanto in caso di assenza o insufficienza di tali introiti potrebbero determinarsi richieste di finanziamenti pubblici per consolidare la spesa storica;

all'articolo 12, in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, appare necessario prevedere che ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 13, in materia di organizzazione dei produttori biologici, appare necessario sopprimere la previsione di possibili integrazioni di finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi operativi delle organizzazioni medesime, che comporterebbe nuovi o maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 2 sostituire le parole: Al Tavolo tecnico sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al con le seguenti: Al funzionamento*

del Tavolo tecnico provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del;

*al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

*All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* con le risorse con le seguenti: nei limiti delle risorse;

*All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* È istituito con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito;

*al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* , tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge, la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo *con le seguenti:* la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge;

*al comma 5 sopprimere il primo periodo;*

*al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* I contributi aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,;

*dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate deri-

vanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,;

*All'articolo 8, comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole: percorsi formativi aggiungere le seguenti:* in ambito universitario;

*dopo le parole: con metodo biologico aggiungere le seguenti:* , nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera a);

*All'articolo 10, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,;

*All'articolo 11, comma 13, sopprimere il terzo periodo;*

*All'articolo 12 aggiungere in fine il seguente comma:*

6-bis. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

*All'articolo 13, comma 5, sopprimere le seguenti parole:* , con possibili integra-

zioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Castiello 5.01, che è volta ad aggiungere all'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta, di cui alla Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la somministrazione di alimenti e bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica;

Gallinella 6.50, che prevede che il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica sia destinato anche al finanziamento di interventi volti a incentivare e sostenere le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici e le organizzazioni dei produttori biologici, recando tuttavia una clausola di copertura finanziaria incongrua, in quanto non destinata ad alimentare il Fondo oggetto di ripartizione;

Parentela 9.01, che prevede che nelle aree di origine dei prodotti biologici e nelle aree in cui sono presenti aziende biologiche certificate siano predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o installazioni

di cui all'allegato VIII, parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e interventi preventivi in caso di presenza di impianti o installazioni le cui attività comunque costituiscono una fonte di rischio elevato per le colture e le produzioni. Si prevede inoltre che le concessioni per gli impianti o altre installazioni nelle predette aree in cui si svolgono attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio di anidride carbonica e di idrocarburi non possono essere prorogate né rinnovate.

Con riferimento invece alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Zaccagnini 3.2, che prevede che le autorità locali svolgano anche compiti di vigilanza sull'operato degli organismi di controllo e certificazione operanti sul proprio territorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Segoni 10.52, che prevede che, all'interno dei distretti biologici, le regioni sostengano i progetti di riconversione in biologico delle aziende agricole che hanno subito contaminazione del terreno o delle acque. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative Castiello 5.01, Gallinella 6.50 e Parentela 9.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Zaccagnini 3.2 e Segoni 10.52, in quanto le attività ivi previste a carico in particolare delle amministrazioni

regionali non risultano assistite dalla individuazione delle occorrenti risorse, tali da assicurare l'invarianza finanziaria delle medesime proposte emendative. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.2, 6.50 e 10.52 e sugli articoli aggiuntivi 5.01 e 9.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.**

**C. 3785 e abb.-A/R.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, osserva che il provvedimento all'esame dell'Assemblea, composto di un solo articolo, reca talune modifiche all'articolo 59 del codice penale, prevedendo che nei casi di legittima difesa per violazione di domicilio la colpa dell'agente debba essere sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione. Poiché il provvedimento in esame reca disposizioni di carattere ordinamentale e non presenta profili problematici dal punto di

vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.**

**C. 3671-ter-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 1

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data 26 aprile 2017, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole nella seduta dello stesso 26 aprile. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

gli identici Civati 2.1 e Ricciatti 2.6 nonché gli identici Civati 2.2 e Camani 2.9, che sono sostanzialmente volte a reintrodurre nel testo un principio e criterio direttivo soppresso dalla Commissione di merito al fine di recepire una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 aprile 2017, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiori prestazioni per ammortizzatori sociali privi di copertura finanziaria.

In merito all'emendamento Allasia 2.5, che è volto a prevedere, con riferimento ai presupposti di accesso alla procedura, che il numero minimo di dipendenti è stabilito in complessive 400 unità, anziché 800

unità come previsto dal testo, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo, ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla riduzione del predetto numero minimo di dipendenti.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore. In particolare, osserva come il parere contrario sull'emendamento Allasia 2.5 discende dal fatto che, in assenza di relazione tecnica, non è possibile attestare l'invarianza sul piano finanziario della medesima proposta emendativa, tanto più che essa appare suscettibile di configurare un rilevante ampliamento dei criteri per l'accesso alle procedure di amministrazione straordinaria, che viceversa l'ordinamento dell'Unione europea subordina al verificarsi di specifiche condizioni. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 e 2.9, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.**

**Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2962.**

(Parere alla II Commissione).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti approvati in linea di principio al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 12 aprile 2017, esprimendo in quella sede parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda inoltre che, poiché successivamente è stato disposto il trasferimento del provvedimento dalla sede referente alla sede legislativa, la Commissione di merito nella seduta del 20 aprile 2017 ha adottato in sede legislativa come testo base un nuovo testo della proposta di legge che recepisce integralmente la condizione formulata dalla Commissione Bilancio e ha successivamente approvato in linea di principio quattro emendamenti del relatore.

Al riguardo, fa presente che l'emendamento 1.5 è volto a meglio precisare per quali procedimenti si determinano effetti sulla competenza per territorio in conseguenza dell'entrata in vigore del provvedimento, mentre l'emendamento 1.4 reca una modifica di carattere formale.

Evidenzia, inoltre, che l'emendamento 1.3 è diretto a prevedere che le eventuali modifiche alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto siano disposte con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, anziché con decreto del Presidente della Repubblica da adot-

tare, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 374 del 1991, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, fermo restando che tali variazioni, come previsto dal testo del comma 5, sono disposte nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Rileva, infine, che l'emendamento 1.6 elimina l'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve da quelli per i quali il Ministro della giustizia dispone eventuali modifiche della pianta organica del personale amministrativo, segnalando che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012, detto personale amministrativo deve essere messo a disposizione dagli enti locali che hanno richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, facendosi integralmente carico delle relative spese.

Poiché le suddette proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse un parere di nulla osta.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.**

**C. 4410, approvato dal Senato e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, avverte che la proposta di legge in esame – adottata come testo base dalla VI Commissione finanze nella seduta del 19 aprile scorso nell'ambito della discussione congiunta dei progetti di legge ad essa abbi-

nati – reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, delineando pertanto un intervento di particolare delicatezza ed atteso da tempo.

Osserva che il testo, composto da sette articoli, prevede in particolare che la Commissione concluda i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione e comunque entro la fine della XVII legislatura e presenti alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Rileva che la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo.

Segnala che la Commissione avrà, in particolare, il compito di verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale, la gestione degli istituti bancari rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, nonché l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario e sul sistema di vigilanza.

Osserva altresì che la Commissione, per lo svolgimento della propria attività, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta, anche se coperti da segreto, nonché avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 4 dell'articolo 7 prevede che la Commissione di inchiesta, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro.



Segnala, altresì, che il successivo comma 5 del medesimo articolo 7 prevede che le spese per il funzionamento della istituenda Commissione – stabilite nel limite massimo di 150 mila euro – siano poste equamente a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera. Rileva che, ai sensi della medesima disposizione, i Presidenti dei due rami del Parlamento – per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta – possono autorizzare un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento.

Ciò posto, fa presente che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in considerazione del fatto che, essendo gli oneri derivanti dal provvedimento medesimo a carico per metà del bilancio interno del Senato e per metà del bilancio interno della Camera, esso non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica.

Alla luce delle suddette valutazioni, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

Il viceministro Enrico MORANDO, non avendo osservazioni da formulare, concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore sul provvedimento in oggetto, anche in considerazione del fatto che rientra nella piena autonomia delle Camere disporre in ordine alle risorse allocate nei rispettivi bilanci interni.

Bruno TABACCI (DeS-CD), fermo restando che compito della Commissione bilancio è valutare i provvedimenti esclusivamente sotto il profilo dei loro effetti finanziari, intende tuttavia manifestare la propria perplessità in merito alla proposta di legge in esame, giacché lo strumento di una Commissione parlamentare d'inchiesta in una materia tanto delicata e sentita dall'opinione pubblica nell'attuale momento storico, quale è quella del sistema bancario e finanziario, potrebbe a suo avviso ingenerare ulteriore confusione, creare una duplicazione di compiti e funzioni e favorire ancor di più con-

trasti di carattere strumentale tra le diverse forze politiche, in considerazione peraltro dei penetranti poteri di indagine di cui sarebbe titolare la medesima Commissione, assimilabili a quelli esercitati dalla magistratura. Nell'osservare, altresì, la scarsa probabilità che la istituenda Commissione d'inchiesta, anche in ragione dell'approssimarsi della scadenza naturale della corrente legislatura, possa concretamente avviare la propria attività e pervenire ad una positiva conclusione dei propri lavori, ribadisce l'inadeguatezza dello strumento rappresentato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta rispetto allo specifico tema oggetto di indagine e verifica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.**

**Atto n. 391.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta era stata depositata dal rappresentante del Governo una nota predisposta dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella medesima seduta.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), recante ulteriori elementi di risposta.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (atto n. 391),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dagli articoli da 5 a 7, in materia di sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di attività già svolte ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente integrate dal provvedimento in esame;

infatti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni effettuano la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive, essendo tale attività un elemento del sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa;

l'eliminazione della possibilità per l'ANAC di determinare i contingenti di personale di cui avvalersi, entro il limite di 30 unità, nonché di avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN, di

cui all'articolo 10, comma 1, lettera *f*), ha finalità di mero coordinamento normativo, in relazione alla normativa sopravvenuta, con quanto previsto l'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ed il trasferimento delle relative funzioni all'ANAC, nonché con il successivo piano di riordino, approvato con DPCM 1° febbraio 2016, che ha determinato il trasferimento definitivo delle risorse umane della soppressa AVCP e la confluenza delle stesse in un unico ruolo unitamente al personale già in servizio presso l'ANAC;

il Dipartimento della funzione pubblica darà attuazione agli adempimenti previsti dall'articolo 11, in materia di organismi indipendenti di valutazione della *performance*, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

il predetto Dipartimento già attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016, svolge le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione delle *performance* delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, tiene e aggiorna un elenco nazionale dei componenti degli organismi nazionali di valutazione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016;

gli adempimenti previsti dall'articolo 12 a carico degli enti territoriali non comportano effetti di natura finanziaria trattandosi di attività già espletate dagli stessi;

le pubbliche amministrazioni centrali e locali provvederanno all'attuazione dell'articolo 13, recante criteri per la differenziazione delle valutazioni e partecipazione dei cittadini e degli altri utenti alla misurazione delle *performance* organizzative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

si tratta infatti di attività già svolte dalle pubbliche amministrazioni, in quanto la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive, costituisce un elemento del sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa;

l'unico elemento di novità dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009, introdotto dall'articolo 13, comma 2, del presente provvedimento, è costituito dal fatto che i cittadini possono comunicare direttamente all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) il proprio grado di soddisfazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Organismo che, nel fissare le modalità di raccolta dei dati, si avvarrà delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in particolare, le rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati potranno essere effettuate dalle amministrazioni centrali nell'ambito degli stanziamenti alle stesse assegnate per l'acquisto di beni e servizi e, laddove i servizi siano erogati tramite portali informatici, potranno essere svolte rilevazioni *on line* con un onere che dovrebbe essere ben più limitato rispetto alle altre forme di raccolta di dati sulla soddisfazione degli utenti;

le amministrazioni locali svolgeranno le attività di raccolta in oggetto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.**

**Atto n. 404.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che nella scorsa seduta il relatore aveva preannunciato la presentazione di una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che la proposta di parere che si accinge a formulare tiene conto, come osservato anche nel corso della precedente seduta, di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte lo scorso 11 aprile, con riferimento, tra l'altro, alle problematiche relative alle previsioni di esclusioni totali o parziali dalla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 175 del 2016 per alcune tipologie di società partecipate, nonché alle disposizioni in materia di gestione del personale. Tanto premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

Vincenzo CASO (M5S) presenta, a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, una proposta alternativa di parere sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sarà posta per prima in votazione la proposta di parere formulata dal relatore e condivisa dal Governo e che, in caso di

sua approvazione, sarà da intendersi preclusa la votazione della proposta alternativa presentata dal gruppo M5S.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, come dianzi evidenziato, è pertanto da intendersi preclusa la proposta alternativa presentata dal gruppo M5S.

**Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.**

**Atto n. 400.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 198 del 2016, reca una revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Fa presente che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 198 del 2016 prevede tra l'altro che il Governo, al fine di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Da ultimo, rileva che il comma 8 del medesimo articolo afferma che dall'attuazione della delega in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, ai fini del conto economico consolidato e nel pre-

supposto che le attività previste – come indicato dalla relazione tecnica – siano interamente finanziate dalle quote versate dagli iscritti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di formulare più correttamente la clausola di invarianza di cui all'articolo 4, prevedendo che: « Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda sulla necessità di formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (atto n. 400),

rilevata la necessità di formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, prevedendo che “dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

*con la seguente condizione:*

*all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».*

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Fa presente che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, comma 5, lettera *a*) e comma 8, della legge n. 198 del 2016, e che il testo è corredato di relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del provvedimento.

In merito agli articoli 1 e 3, che recano disposizioni in materia di integrazione salariale, rileva che le disposizioni in esame modificano la normativa vigente in materia di integrazioni al reddito per i lavoratori delle imprese editrici. Rispetto a tale disciplina, fa presente che le disposizioni sono volte a definire i requisiti per l'utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo criteri che, in base a quanto rilevato dalla relazione tecnica, dovrebbero consentire la realizzazione per gli istituti previdenziali gestori (INPS e INPGI, soggetti ricompresi nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato) di riduzioni dei costi sostenuti. Inoltre osserva che, per effetto del rinvio alle disposizioni generali in materia di contribuzione, dovrebbero determinarsi effetti ag-

giuntivi di gettito. Tanto premesso, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce specifiche indicazioni quantitative in merito a tali effetti, peraltro non scontati ai fini dei saldi.

Rileva altresì che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 25-*bis*, comma 10, la determinazione dei criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale nonché le modalità di applicazione delle disposizioni in esame sono demandate ad un decreto interministeriale. Poiché tali criteri appaiono in linea di principio suscettibili di incidere sulla platea dei soggetti potenzialmente interessati e, quindi, sull'impatto finanziario della disciplina in esame, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi in merito a tali profili, al fine di escludere effetti sulla complessiva spesa per le finalità in esame.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 25-*bis*, comma 8, in base al quale il Ministero del lavoro può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento del trattamento straordinario diretto da parte dell'INPS o dell'INPGI, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ritiene utile acquisire conferma della sostenibilità di tale ipotesi per gli Istituti interessati e per i rispettivi equilibri di bilancio.

Riguardo all'articolo 2, che reca disposizioni in materia di esodo e prepensionamento, rileva che le disposizioni in esame sono volte a modificare in senso restrittivo i criteri di accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata in caso di crisi aziendali, mediante l'incremento della quota minima di anni di contribuzione e la revisione dell'età minima di accesso, rispetto a quanto attualmente previsto.

Prende quindi atto di quanto riportato dalla relazione tecnica, che evidenzia che il provvedimento introduce requisiti più severi per l'accesso al pensionamento, affermando quindi la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

Considera peraltro opportuno, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, acquisire indicazioni circa gli elementi quantitativi – riferiti alle platee presumibilmente interessate e all'entità dei trattamenti da corrispondere – sottostanti tale indicazione di invarianza, anche in una prospettiva pluriennale.

Edoardo FANUCCI (PD), anche in considerazione del confronto proficuo avuto con il Governo, fa presente la necessità di esprimere in tempi brevi il parere sul provvedimento in oggetto, analogamente al parere sull'atto n. 407, recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.**

**Atto n. 390.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che è pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (atto n. 390),

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale.**

**Atto n. 403.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinvio, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice si

era riservata di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo.

Tea ALBINI (MDP), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (atto n. 403);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i compiti di vigilanza attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Corte dei conti rientrano nei compiti istituzionali di tali soggetti pubblici e possono essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

lo statuto non prevede la partecipazione agli organi della Fondazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche, ma la mera designazione di membri del Comitato di Gestione e dell'Organo di Revisione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e pertanto non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le risorse di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, destinate alla istituenda Fondazione Italia sociale per lo svolgimento delle proprie attività, risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2017 in conto residui;

ritenuto che:

risulti necessario precisare che la Fondazione prevista dall'articolo 1 possa costituire delegazioni e uffici sia in Italia

che all'estero, compatibilmente con l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione stessa;

all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), laddove si dispone che la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, possa acquisire, anche attraverso comodato, beni immobili pubblici anche facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, risulti necessario prevedere il rispetto della destinazione d'uso dei medesimi beni;

risulti necessario porre un limite massimo al compenso del Segretario generale, determinato dal Comitato di Gestione ai sensi dell'articolo 14, attraverso la definizione di appositi criteri quali, ad esempio, la fissazione di una percentuale massima rispetto al Fondo di gestione,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

1) all'articolo 1, sia precisato che la Fondazione possa costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero, compatibilmente con l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione stessa;

2) all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), si preveda il rispetto della destinazione d'uso dei beni immobili pubblici che la Fondazione può acquistare o ricevere in comodato;

3) all'articolo 14, sia definito un limite massimo al compenso del Segretario generale, attraverso la definizione di appositi criteri quali, ad esempio, la fissazione di una percentuale massima rispetto al Fondo di gestione. ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 e abb.-A.**

**RELAZIONE TECNICA**



Roma, 26 APR. 2017

Prot. nr. 72269  
Rif. Prot. Entrata nr. 71689  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

→ All'Ufficio Legislativo Economia  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

**OGGETTO:** AC 302/3674-A - Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. **Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto predisposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pervenuta per le vie brevi in data 18 aprile 2017.

In proposito, tenuto conto delle osservazioni formulate in ordine al testo con nota n. 50123/2017, si restituisce **la relazione tecnica verificata negativamente** per le motivazioni di seguito riportate.

**Articolo 4 (Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica)**

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo, nel testo si prevede il trasferimento al Tavolo tecnico delle risorse umane, finanziarie e strumentali di due comitati che verrebbero soppressi, mentre la relazione tecnica chiarisce che i relativi decreti Mipaaf istitutivi dei due organismi che si intendono sopprimere non hanno né dotazione finanziaria né strumentale.

Inoltre, la relazione tecnica specifica che la partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti



comunque denominati e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre la norma parla genericamente di compensi.

Alla luce di ciò, ai fini dell'ulteriore corso, occorrono le seguenti modificazioni:

- sostituire il **comma 2** con il seguente comma: "**2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.**";
- al **comma 5** sostituire il secondo periodo con il seguente periodo: "**Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese.**"

#### **Articolo 5 (Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici)**

La disposizione prevede l'adozione, con cadenza triennale, del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, da aggiornarsi annualmente.

La relazione tecnica specifica che gli interventi contenuti nel piano sono finanziati, nei limiti delle risorse e secondo le disponibilità di cui all'articolo 6 senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, al **comma 1** è necessario sostituire il secondo periodo con il seguente: "**Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati, nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6.**"

#### **Articolo 6 (Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)**

La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, destinato a finanziare, tra l'altro, il piano d'azione nazionale di cui all'articolo 5.

La disposizione non prevede una dotazione del Fondo, ma si limita a prevedere, al comma 4, che il Fondo sia alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quali siano le modalità di corresponsione dei contributi. Le risorse di cui al citato articolo 59, comma 1, legge n. 488/1999 sono relative ad un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, dei fertilizzanti da sintesi. Il versamento del contributo è

effettuato dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti menzionati in base al relativo fatturato di vendita.

Al riguardo, preliminarmente si fa presente che non viene menzionato lo stato di previsione nel quale dovrà essere istituito il nuovo fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 59 della legge n. 488/1999 istituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 della medesima legge. L'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008), stabiliva che, a decorrere dall'anno 2008, talune entrate (riportate nell'elenco 1 LF 2008), tra le quali quelle previste dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 488/99, venivano iscritte su un apposito fondo dello stato di previsione del MIPAAF, nella misura massima del 50 per cento, per essere poi successivamente ripartite sul pertinente capitolo di spesa.

Successivamente, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, ha modificato i commi da 615 a 617 della citata legge n. 244/2007, limitando all'anno 2016 la decorrenza delle disposizioni sopra descritte e stabilendo, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2017, ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Pertanto, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), si è provveduto a iscrivere gli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa n. 7742, p.g. 2, "*Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità*".

Pertanto, in merito alla copertura del fondo di nuova istituzione, che utilizza le risorse di cui all'articolo 59 della legge n.488/1999 già presenti in bilancio e stabilizzate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, tenuto conto che l'articolo 15 del disegno di legge prevede l'abrogazione dei commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ivi compreso il comma 2 istitutivo del suddetto Fondo, attualmente alimentato dalle entrate del citato art. 59 comma 1 legge 488/1999, **la disposizione potrebbe avere ulteriore corso subordinatamente alla seguente riformulazione:**

- Al **comma 1, primo periodo**, sostituire le parole "*È istituito*" con le seguenti parole: "*Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito*";
- Al **comma 3**, sostituire le parole "*– tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma, 2, lettera d) - la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di cui al comma 2*" con le seguenti parole: "*la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma, 2, lettera d)*";

- al **comma 5**, sostituire le parole “Il Fondo è alimentato della entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che sono corrisposti in rate semestrali” con le seguenti parole “I contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono corrisposti in rate semestrali”;
- **Dopo il comma 5**, inserire i seguenti commi:  
“5-bis. *Il Fondo è parametrato a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 determinata tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dei successivi provvedimenti di finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all’articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è soppresso e le relative disponibilità sono trasferite al Fondo di cui al comma 1.*  
5-ter. *Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”*

**Articolo 8** (*Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica*)

Il **comma 1** stabilisce che lo “ *Stato sostiene la ricerca ... nel settore della produzione agricola e agroalimentare ...* ” ed al **comma 2** lett. a) che “...sono previsti meccanismi per l’aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici...” mentre al **comma 2**, lett. d) individua lo strumento finanziario per realizzare il sostegno all’insieme delle attività di cui al comma 1 in un Fondo che finanzia programmi di ricerca e innovazione ed i percorsi formativi. La relazione tecnica non chiarisce se tale fondo si riferisca anche all’aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici né dà assicurazioni sull’entità di tale fondo per poter soddisfare le necessità formative dei docenti degli istituti agrari (statali); in mancanza di tali assicurazioni ne scaturirebbe un ulteriore onere per lo Stato, non quantificato né coperto, in quanto lo stesso per legge è tenuto a “sostenere” tutte le attività ricomprese in quelle previste dall’art. 8.

In particolare, in ordine all’art. 8, comma 2 lett. a), si rappresenta che la norma erroneamente richiama i docenti di agronomia. Tale denominazione non è riscontrabile nel comparto scuola e, quindi, non sarebbe specificamente individuato il personale interessato dalla norma. In ogni caso individuando gli indirizzi di studio riferibili all’agronomia, i docenti degli istituti agrari statali interessati potrebbero essere quelli appartenenti alla classe di concorso A47 (Scienze e Tecnologie e Tecniche Agrarie) prevista dal recente DPR n. 19/2016, classe di concorso corrispondente alla ex classe di concorso 58/A (Scienza e meccanica agraria, tecniche di gestione

aziendale, fitopatologia e entomologia agraria) e 74/A (Zootecnica e scienza della produzione animale).

Da un primo riscontro emerge che solo gli istituti agrari statali in Italia sono circa 145 ed i docenti riconducibili alla suddetta classe di concorso A47 potrebbero essere un numero non inferiore a 1.500. Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine alla quantificazione corretta del numero e dei costi riferibili al provvedimento in esame.

La relazione tecnica all'art. 8, comma 2, lett. a) prevede che il fondo di cui all'art. 6 finanzia percorsi formativi in ambito universitario senza chiarire se gli stessi siano attivabili anche come meccanismi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti agrari statali. Laddove il fondo non finanzia anche tali attività si evidenzerebbero maggiori oneri non quantificati né coperti.

#### **Articolo 10 (Distretti biologici)**

La norma istituisce i distretti biologici, quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola, indicando le finalità per le quali sono creati e le procedure di riconoscimento da parte delle Regioni di appartenenza.

Il **comma 6** prevede la partecipazione anche di soggetti pubblici al Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto.

La relazione tecnica conferma che il funzionamento del Comitato non determina spese o maggiori oneri e la partecipazione allo stesso non comporta attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati.

Pertanto, **al comma 6 occorre aggiungere il seguente periodo: "Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese.**

#### **Articolo 11 (Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)**

Il comma 13, non considerato dalla relazione tecnica, prevede che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previsti dal comma 12 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Tanto premesso, si evidenzia che il meccanismo della riassegnazione delle entrate di scopo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate a essere destinato a far fronte all'insieme delle spese; ne consegue che la corrispondenza fra entrate e spese avviene nel complesso e non già attraverso la correlazione di

specifiche entrate con talune spese; si tratta di un principio che costituisce profilo attuativo dell'articolo 81 della Costituzione, come affermato dall'articolo 24, commi 1 e 4 della legge di contabilità.

Oltretutto, considerando che gli incassi da sanzioni sono del tutto eventuali e non stabili nel tempo, non appare pertinente che gli stessi vengano destinati al finanziamento o potenziamento di attività istituzionali delle Amministrazioni, in quanto in caso di loro assenza o insufficienza genererebbero richieste di finanziamenti per consolidare la spesa storica.

Nel caso di specie, la relazione tecnica non chiarisce se le sanzioni di cui al comma 11 abbiano o meno carattere di novità rispetto alla legislazione vigente e, in particolare, non appare ammissibile la prevista riassegnazione di detti introiti al "finanziamento" di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Si esprime, pertanto, **parere contrario** alla prevista riassegnazione e si chiede la **soppressione dell'ultimo periodo del comma 13.**

#### **Articolo 12** *(Intese di filiera per i prodotti biologici)*

L'articolo 12 dispone l'istituzione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Tavolo di filiera dei prodotti biologici.

La relazione tecnica prevede che il funzionamento del Tavolo non determina spese o maggiori oneri e ai componenti non spetta alcuna corresponsione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò posto, è necessario **inserire dopo il comma 6, il seguente comma: "6-bis. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese. Al funzionamento del tavolo tecnico provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."**

#### **Articolo 13** *(organizzazione di produttori biologici)*

La disposizione prevede le procedure ed i requisiti per il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle associazioni dei produttori biologici.

Il **comma 5**, prevede che le organizzazioni di produttori, per realizzare i programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3 della disposizione in esame, possano costituire fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, con possibili

integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

La relazione tecnica si limita a precisare che le possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato, è volto esclusivamente a creare il presupposto di intervento laddove nascesse l'opportunità, soprattutto a livello regionale, di sostenere questo tipo di organizzazioni. Al riguardo, si osserva che, nel caso in cui si presentasse la necessità di sostenere le organizzazioni di produttori biologici, la disposizione comporterebbe oneri oneri non quantificati, né coperti a carico della finanza pubblica. Pertanto, come richiesto con nota n. 50123/2017, occorre **sopprimere le seguenti parole:** "*con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente*".

Il Ragioniere Generale dello Stato



AW

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico

**Proposte di legge N. C.302-3674-A**

**Testo unificato della XIII Commissione**

### **RELAZIONE TECNICA**

*(Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

Il disegno di legge si compone di 16 articoli suddivisi in sei titoli.

L'articolo 1, nel definire l'oggetto e le finalità della norma, specifica che il campo di intervento interessa la definizione del sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato nonché gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione. Quanto alla finalità, il comma 2 definisce la produzione biologica una attività di interesse nazionale con funzione sociale collegandola, oltre che a fattori quali la sicurezza alimentare, il benessere degli animali e la tutela della biodiversità, anche agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Al comma 3, infine viene stabilita l'equiparazione tra il metodo di agricoltura biodinamica e quello di agricoltura biologica. **La disposizione ha carattere puramente ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 2 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico. **La norma, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.**

L'articolo 3 individua come autorità locali competenti nei rispettivi territori, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilendo altresì che ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e al Tavolo tecnico permanente partecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile, che vengono soppressi.

I due "Tavoli" che ora sono soppressi non hanno, come si evince dai decreti istitutivi, una dotazione finanziaria né strumentale, ma si avvalgono, per le esigenze di segreteria, dell'ufficio competente del Ministero. Non sono previsti emolumenti né rimborsi.

**Pertanto, la partecipazione al nuovo Tavolo e il relativo funzionamento sono disposti nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

I commi 3 e 4, recano disposizioni volte a disciplinare la composizione del tavolo, al quale viene affidato il compito di delineare gli indirizzi da proporre al Ministro, definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì,

interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.

Infine, il **comma 5**, nel demandare ad un decreto del Ministro il compito di definire le modalità di funzionamento del Tavolo, reca la clausola di invarianza finanziaria specificando che la partecipazione allo stesso non comporta attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati e pertanto **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L'**articolo 5**, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale, il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, da aggiornarsi annualmente. Tale Piano prevede interventi volti a: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca. Al riguardo **si specifica che gli interventi contenuti nel piano sono finanziati, nei limiti delle risorse e secondo le disponibilità di cui all'articolo 6, e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L'**articolo 6** prevede la costituzione del "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica" destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.

Tale Fondo è alimentato dalle entrate previste dal vigente articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999, che dunque restano invariate. Esso è ridenominato dal presente disegno di legge in ragione delle nuove finalità in esso previste e, pertanto, il comma 2, dell'articolo 59, è abrogato.

In particolare, il **Fondo** è alimentato dal contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, previsto al comma 1, del medesimo articolo 59.

Il contributo è versato al bilancio dello Stato dai soggetti ad esso obbligati, con imputazione al **capitolo di entrata 3583**, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione. Le modalità di funzionamento del Fondo sono state rideterminate con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 agosto 2013.

La tabella che segue fornisce un prospetto delle entrate del capitolo 3583 negli anni 2011-2016.

(in euro)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
11.387.372	11.69 1.039	10.723. 855	11.000. 000	11.000. 000	13.204. 644

Sulla riassegnazione al Fondo ha inciso il divieto di cui all'articolo 2, commi 615 e 616 ed elenco 1, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). Conseguentemente, l'importo da assegnare al Fondo è determinato da quota parte delle predette entrate (pari complessivamente a 11 milioni di euro) che sino al 2016 faceva riferimento al **cap. 2314/Mipaaf**, che con successive variazioni di bilancio veniva appostato sul **pertinente capitolo di spesa 7742/02**. La tabella che



segue dà indicazione dell'evoluzione delle risorse stanziare sul capitolo 2314/Mipaaf negli anni 2011-2016.

(previsioni di spesa - dati di competenza, in euro)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
588.352	588.352	583.449	3.572.112	3.176.076	4.951.015 (legge di bilancio) di cui 2.948.565 conservazione fondi

Nella Nota integrativa alla legge di bilancio 2015-2017, è evidenziato che la dotazione si è stabilizzata (negli anni 2014 e 2015), a seguito delle richieste avanzate dall'Amministrazione, a circa 3 milioni di euro in funzione delle somme da destinare al Fondo per la ricerca nel settore biologico in Agricoltura, cap. 7742 pg.2/MIPAAF.

Quindi dall'esercizio finanziario 2017, a seguito delle modifiche della legge 196/2009, la dotazione finanziaria è stata stabilizzata sul capitolo 7742/02 con stanziamento iniziale con la seguente proiezione triennale: 2017: 3.957.727,00; 2018: 3.955.855,00; 2019: 3.957.727,00.

L'articolo 7 prevede che, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipula di contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica. Tale previsione di natura programmatica è supportata da numerose norme nazionali che hanno sostenuto e stanno sostenendo la nascita di questa forma di cooperazione tra le aziende, volta a favorire investimenti ed attività in comune. In particolare, lo strumento è stato istituito con la legge n.33/2009, di conversione del decreto-legge n.5/2008 (cd. decreto incentivi), Successivamente il DL n.78/2010 ha previsto, dal punto di vista fiscale, un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota di utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete, fino ad un massimo di un milione di euro per azienda. Sebbene dal 2013, non siano più stati previsti incentivi a favore dei contratti di rete da parte dello Stato, al 3 aprile 2017 risultano stipulati circa 3.600 contratti di rete, con poco più di 18mila imprese coinvolte.

L'introduzione di questa specifica è destinata anche a dare una chiara indicazione alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che, in agricoltura, soprattutto con i fondi unionali, possono adottare specifici criteri di intervento.

**La disposizione in esame ha carattere meramente programmatico e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 8 introduce misure di sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola.

Con particolare riferimento al comma 2, la lettera a) specifica che sono promossi percorsi formativi in ambito universitario in tema di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e giurisprudenza degli atenei italiani. **La copertura degli oneri è assicurata nell'ambito della destinazione di una percentuale del Fondo di cui all'articolo 6, come specificato alla lettera d) del presente articolo.**

La lettera b) prevede e finanzia misure finalizzate allo sviluppo della ricerca attraverso la destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

La lettera c), prevede, invece, nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico.

A tal riguardo si specifica che il CREA, con il Piano di riorganizzazione approvato con DM 19083 del 30 dicembre 2016 ha previsto l'istituzione del Centro per la zootecnia e l'acquacoltura con la seguente missione: *“Si occupa di zootecnia ed acquacoltura, realizzando programmi di miglioramento genetico e sviluppando innovazioni nell'ambito dei prodotti di origine animale e del controllo della loro sofisticazione, nonché degli impianti e delle tecnologie per l'ottimizzazione degli allevamenti. Il centro svolge attività di conservazione della biodiversità zootecnica, nonché miglioramento genetico delle specie foraggere e proteiche per l'alimentazione zootecnica”*.

Il Piano triennale di attività del CREA predisposto nel 2016 prevede, tra l'altro, al capitolo “Qualità e funzionalità degli alimenti”: *“L'ambito di ricerca comprende attività di ricerca multidisciplinare sugli alimenti, freschi e trasformati, derivanti dalle differenti filiere produttive (orto-frutta, cereali e derivati, latte e derivati, oleicola, carni e derivati, prodotti della pesca e dell'acquacoltura) e sistemi produttivi (agricoltura convenzionale, biologica, integrata, biodinamica, diversi sistemi di allevamento, etc).”*

Va segnalato peraltro che i progetti fino ad oggi finanziati dal MIPAAF nel campo dell'acquacoltura biologica sono stati finanziati con il fondo di cui all'articolo 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria del 2000).

Ogni ulteriore attività del CREA in tema di acquacoltura biologica sarà a valere su questa fonte di finanziamento la cui allocazione a progetti è definita dal MIPAAF su base annuale e pertanto **non sono richieste ulteriori risorse rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente.**

La lettera d), inoltre, prevede una percentuale di destinazione (pari al 30 per cento) per le risorse che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 6, con particolare riguardo al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione, nonché ai percorsi formativi citati nella lettera a) in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico.

Infine, il comma 3 reca, con riferimento all'attuazione dell'articolo, **la clausola di invarianza finanziaria.**

L'articolo 9 definisce l'impegno dello Stato, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano a promuovere la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. **La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 10 dispone la costituzione dei “distretti biologici” definiti come i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali sia significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico, conformemente alla normativa europea, nazionale e

regionale adottata, nonché la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali. Si specifica che, **la norma ha carattere meramente ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Ai sensi, del **comma 2** al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, di difesa della biodiversità, mentre il **comma 3** rinvia ad un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la definizione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Il **comma 4** indica le caratteristiche dei distretti biologici, prevedendo che essi si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali e le aree ricadenti nella rete Natura 2000. Infine al **comma 5**, sono elencate le molteplici finalità sottese alla costituzione dei distretti biologici le quali coinvolgono trasversalmente aspetti di carattere ambientale, sanitario, di sviluppo sostenibile, turistico e sociale. **Le richiamate disposizioni non comportano nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 6** prevede la partecipazione delle imprese agricole, singole o associate, e di soggetti pubblici e privati al Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto. Al riguardo si conferma che il funzionamento del Comitato non determina spese o maggiori oneri e la partecipazione allo stesso non comporta attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, la disposizione **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 7**, specifica che il Comitato direttivo avanza la richiesta di riconoscimento alla regione (o alle regioni) di appartenenza; viene inoltre chiarito che i distretti biologici ricadenti nel territorio di più regioni devono presentare la richiesta di riconoscimento a ciascuna regione. Tale procedura di riconoscimento non comporta spese ed oneri aggiuntivi, in quanto le Regioni dovranno far fronte alle richieste di riconoscimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzate per lo svolgimento dei compiti in materia di agricoltura istituzionalmente ad esse spettanti; pertanto **la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 8** attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il compito di promuovere, anche attraverso il proprio sito *internet*, la divulgazione delle "migliori pratiche" messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti. Tale compito è riferibile alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, alla quale istituzionalmente sono attribuite competenze di promozione e comunicazione nelle materie dell'agricoltura di qualità, oltre che competenze di disciplina e coordinamento nel settore dell'agricoltura biologica e sarà, pertanto, svolta nell'ambito delle **risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 9**, infine, conferisce la possibilità alle regioni di individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti da assegnare. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 11** prevede che, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosca a determinate condizioni le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, aventi le finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le

modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti.

Con particolare riferimento al **comma 4** si segnala che l'attività di riconoscimento delle Organizzazioni interprofessionali rientra nell'ambito dell'attività istituzionale del Ministero che già la svolge **con le proprie risorse umane e professionali a legislazione vigente** per il tramite di una Commissione interna composta da funzionari appartenenti a diversi dipartimenti dell'Amministrazione. L'ambito di attività rientra peraltro nella più ampia cornice di attività regolatoria svolta in attuazione di specifici regolamenti europei.

Si precisa, quindi, che tale funzione si svolge nell'ambito delle **risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, pertanto dalla disposizione non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 12** dispone l'istituzione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo di filiera dei prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del relativo mercato e la stipula delle intese di filiera, sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali.

Al riguardo occorre precisare che il Ministero ha istituito, a partire dal 2005, numerosi Tavoli di filiera sulla base di preordinate norme (articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; l'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; DPCM 5 agosto 2005) per il funzionamento dei quali **non sono previsti costi di funzionamento; la mera attività di segreteria (convocazioni e verbali delle riunioni) è svolta dall'Ufficio di riferimento della filiera interessata. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Con particolare riferimento al funzionamento del Tavolo di filiera in questione, si specifica quindi che il suo funzionamento non determina spese o maggiori oneri e ai componenti non spetta alcuna corresponsione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, la disposizione **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 13** disciplina le organizzazioni dei produttori biologici, prevedendo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono definiti i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. La finalità della norma è quella di ovviare ad una carenza previsionale dello specifico regolamento comunitario per i prodotti biologici: la materia pertanto rientra nella più ampia cornice di intervento di regolazione di mercato previsto dalle norme comunitarie. Il Ministero già svolge questa attività, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, provvedendo alla redazione dei decreti di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori nell'ambito istituzionale del preposto Ufficio della D.G. per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. I suddetti decreti, peraltro, prevedono esplicitamente che le attività di riconoscimento e di verifica siano svolte a livello territoriale dalle regioni. Anche per questo, è previsto che il suddetto decreto definisce le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza. **La disposizione non comporta nuovi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Ai sensi del **comma 5**, del medesimo articolo, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore

dei prodotti effettivamente commercializzati. La specifica previsione di **possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato**, è volto esclusivamente a creare il presupposto di intervento laddove nascesse l'opportunità, soprattutto a livello regionale, di sostenere questo tipo di organizzazioni.


L'**articolo 14** interviene nella disciplina del settore delle sementi biologiche, inserendo un nuovo comma *6-bis* nell'articolo *19-bis* della legge n. 1096 del 1971, recante la disciplina dell'attività sementiera. In base a tale nuova disposizione agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia fitosanitaria.

L'**articolo 15** abroga una serie di disposizioni superate dalle norme recate dal provvedimento. In particolare il comma 1 abroga l'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 1995, il quale ha conferito al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il ruolo di autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91. Il comma 2 abroga invece i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999 (recante norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) relativi tra l'altro alla istituzione di vari fondi destinati a ricerca e sviluppo. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 16** contiene una norma di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. **La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 156 ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO  
Il Ragioniere Generale dello Stato



26 APR. 2017



ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

16295



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VII

20 APR. 2017

Prot. n. 1-2664

Roma, 19 APR. 2017

All'Ufficio Legislativo Economia  
All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo

Prot. n. 65520/2017  
Rif. prot. entrata n. 63845/2017  
Allegati:

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Verifica delle quantificazioni. Atto n. 391

E' stata esaminata la nota di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio della Camera dei deputati n. 519 del 5 aprile 2017, inerente lo schema di decreto legislativo di cui all'oggetto, ed al riguardo si rappresenta quanto segue.

Articolo 10 - (Autorità nazionale anticorruzione)

Con riferimento alla modifica dell'articolo 13, comma 4, del D. lgs. n. 150/2009, operata dall'articolo 10, comma 1, lettera f) del provvedimento in esame, il Servizio bilancio chiede l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in merito alla prevista eliminazione della possibilità per l'ANAC di determinare i contingenti di personale di cui avvalersi, entro il limite di 30 unità, nonché della possibilità di utilizzare il personale e le strutture dell'ARAN, avendo riguardo ad eventuali conseguenze sul piano operativo per l'ANAC.

Nel merito, si conferma che tale modifica ha finalità di coordinamento normativo con quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ed il trasferimento delle funzioni ad ANAC, nonché con il successivo piano di riordino, approvato con

DPCM del 1 febbraio 2016, che ha determinato il trasferimento definitivo delle risorse umane della soppressa AVCP e la confluenza delle stesse in un unico ruolo unitamente al personale già in servizio presso l'ANAC.

Articolo 11 - (Organismi indipendenti di valutazione della *performance*)

Con riferimento all'introduzione dell'articolo 14-bis del D. lgs. n. 150/2009, operata dal comma 2 dell'articolo in esame, ove si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica tenga ed aggiorni l'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e che l'incarico di componente del citato organismo, di durata triennale, venga conferito previa procedura selettiva pubblica, il Servizio bilancio chiede conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni richiamate. Al riguardo, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 12- (Norme per enti territoriali)

La disposizione, intervenendo sull'articolo 16 del D. lgs. n. 150/2009, prevede che le regioni adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli contenenti i principi generali e la disciplina inerente il ciclo di gestione ed il sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Con riferimento alla richiesta del Servizio bilancio, si conferma che gli adempimenti a carico degli enti riguardano attività già espletate dai medesimi e pertanto la disposizione in esame è priva di effetti di natura finanziaria.

Articolo 13 - (Criteri per la differenziazione delle retribuzioni e partecipazione di cittadini ed utenti alla misurazione delle *performance* organizzative)

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 19-bis, in cui si prevede che i cittadini, anche in forma associata, partecipino al processo di misurazione delle *performance* organizzative e che vengano effettuate rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, il Servizio bilancio chiede l'acquisizione di elementi comprovanti la neutralità finanziaria della disposizione.

Al riguardo, in merito alle amministrazioni centrali, si segnala che tali rilevazioni potranno essere effettuate nell'ambito degli stanziamenti che le stesse hanno assegnate per l'acquisto di beni e servizi; inoltre, laddove i servizi siano erogati tramite portali informatici, potranno essere svolte rilevazioni *on-line* con un onere che dovrebbe essere ben più limitato rispetto ad altre forme di raccolta di dati sull'utenza. Per le amministrazioni locali, si conferma che le stesse svolgeranno le

attività di raccolta, oggetto del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si rimanda, in ogni caso, alle valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica che, nel fornire indicazioni circa le modalità comuni di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, potrebbe indicare tecniche basate sull'utilizzo di sistemi informatici anche *on-line*, in modo da garantire l'acquisizione delle valutazioni con oneri molto contenuti.

Il Ragioniere Generale dello Stato





## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404.**

**PARERE APPROVATO**

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (atto n. 404),

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;

in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, dall'altro, ha sottolineato che, nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione;

in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

zione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il parere e non l'intesa con le regioni;

il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il parere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far confluire l'intesa in decreti correttivi – previsti dalla stessa legge n. 124 del 2015 – che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;

il presente schema di decreto correttivo è quindi volto, tra l'altro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2016;

sia prima dell'adozione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri, del predetto schema di decreto, avvenuta in data 17 febbraio 2017, sia successivamente, si è svolto un ampio confronto fra i rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

in particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno raggiunto l'intesa sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 16 marzo 2017, convenendo, al contempo, su talune integrazioni e modifiche – contenute nell'allegato B al documento con cui è stata sancita l'intesa – che il

Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo;

L'intesa raggiunta riguarda esplicitamente il decreto nel suo complesso, posto che l'articolo 1 del presente schema di decreto ha una valenza confermativa delle disposizioni non oggetto di modifica e l'articolo 18 del medesimo schema fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016;

questa Commissione è quindi chiamata a pronunciarsi sul presente schema di decreto anche alla luce delle integrazioni e modifiche previste dall'allegato B dell'intesa;

il termine per l'adozione dei decreti correttivi è fissato, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 124 del 2015, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire entro il 23 settembre 2017;

rilevato che, per quanto riguarda il testo dello schema di decreto in oggetto:

all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

all'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 5 del decreto-legislativo n. 175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, si dovrebbe valutare l'opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando, tuttavia, che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette;

all'articolo 9, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard di efficienza;

al medesimo articolo 9, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di cooperazione con il sistema delle autonomie regionali nel caso in cui si tratti di effettuare controlli sulle società a partecipazione regionale;

all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva;

all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, quali, ad esempio, le gestioni del trasporto ferroviario, stabiliti dalla legislazione vigente;

all'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, appare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale, appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio;

all'articolo 15, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si dovrebbe valutare l'opportunità di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società a partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati;

al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell'*iter* decisionale, sarebbe utile valutare la possibilità, in questa materia, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, di rafforzare il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, di esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l'organismo che esercita il controllo analogo e di estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che rispondano a obiettivi settoriali e che siano riferibili e coerenti con ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge;

al fine di verificare l'impatto dei processi di razionalizzazione nei territori montani e in genere nelle aree territoriali marginali, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi in tali aree a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente provvedimento;

viste le integrazioni e le modifiche previste dall'allegato B dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 16 marzo 2017;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2017 *con le seguenti:* entro il 30 settembre 2017;

2) *all'articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2017 *con le seguenti:* entro il 30 settembre 2017;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si valuti l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

2) all'articolo 5, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, il seguente periodo: Il provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 e alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,;

3) all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: a) dopo le parole: e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate aggiungere le seguenti: ai fini della realizzazione del medesimo scopo;

4) all'articolo 9, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto.»;

5) all'articolo 9, nell'ambito della novella introdotta all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli

stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica che soddisfino determinati parametri di efficienza;

6) all'articolo 9, nell'ambito della novella introdotta all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere forme di cooperazione con il sistema delle autonomie regionali, nel caso in cui si tratti di effettuare controlli sulle società a partecipazione regionale;

7) all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva;

8) all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, stabiliti dalla legge;

9) all'articolo 15, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati;

10) al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, con particolare riferimento a settori per i quali siano previsti dalla legge ambiti territoriali ottimali o di riferimento,

anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell'iter decisionale, sia valutata la possibilità, in questa materia, di rafforzare, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, di esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l'organismo che esercita il controllo analogo e di estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che ri-

spondano a obiettivi settoriali e che siano riferibili e coerenti con ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge;

11) al fine di verificare l'impatto dei processi di razionalizzazione nei territori montani e in genere nelle aree territoriali marginali, si valuti l'opportunità di prevedere adeguate forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi in tali aree a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente provvedimento ».

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La V Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

premesso che:

il provvedimento all'esame introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica », adottato in attuazione della delega conferita con gli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015 individuare misure che limitino la costituzione di nuove società pubbliche, riducano e razionalizzino il numero di società esistenti, impediscano la proliferazione di società non necessarie e rendano trasparenti i bilanci delle società pubbliche;

la Corte costituzionale, con la sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251, si è pronunciata sulla legittimità di talune disposizioni della legge n. 124 del 2015, recante delega al Governo per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta legge Madia), sulla base di un ricorso della Regione Veneto;

la sentenza ha dichiarato incostituzionale la legge n. 124 nella parte in cui essa aveva previsto il mero parere della Conferenza unificata, e non invece l'intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni per taluni decreti legislativi di attuazione;

da un'analisi dei dati contenuti nella relazione Istat 2015, attualmente ci sono 7.757 organismi attivi (anche diversi dalle società) a partecipazione pubblica, con un totale di 953.100 impiegati. Di questi organismi, circa 5.000 sono società a partecipazione pubblica (con netta prevalenza delle società partecipate da enti territoriali), con un numero complessivo di impiegati intorno alle 500.000 unità. Avendo riguardo alle sole società partecipate dagli enti territoriali, la relazione della Corte dei conti per l'anno 2015 individua circa 3.000 società che svolgono attività strumentali, a fronte di altre 1.700 che svolgono attività di servizio pubblico. Inoltre, la stessa relazione segnala che: sono 988 le società con numero di addetti inferiore ai membri del consiglio di amministrazione; 2.479 le società con numero di addetti inferiore a 20; 1.600 le società con valore della produzione inferiore al milione di euro; 984 le società con valore della produzione maggiore di un milione e inferiore a cinque milioni di euro;

risulta evidente come tale situazione sia il prodotto della cattiva qualità della regolazione, che agevola la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, non necessarie per perseguire dei fini istituzionali o scarsamente produttive, nonché l'inefficienza della gestione societaria;

già sugli atti del Governo n. 297 e n. 297-bis « Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica » in sede di esame

della suddetta commissione, come gruppo politico Movimento 5 stelle avevamo espresso parere contrario evidenziando con parere scritto le forti criticità contenute nel testo;

le varie criticità originarie continuano ad essere mantenute, talvolta anche estese, come nel caso dell'eccesso di potere conferito al Presidente del Consiglio dei ministri di poter escludere totalmente o parzialmente dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le società partecipate;

ritenuto che:

anche in questo provvedimento gli obiettivi perseguiti non sono quelli di tutela del benessere dei cittadini, l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, la qualità dei servizi offerti ai cittadini, la garanzia di poterne usufruire e il risparmio degli stessi nell'accedere agli stessi, ma bensì finalizzati a mere logiche di profitto e di mercato;

rimangono invariate le criticità già oggetto di parere da parte nostra su decreto legislativo n. 297 e successivo 297-bis;

all'articolo 4 comma 9 del decreto legislativo n. 175 del 2016 si continua a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, [...] possa essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del decreto a singole società a partecipazione pubblica. La norma dispone che la decisione debba essere motivata tenendo conto della misura e della qualità della partecipazione pubblica, degli interessi pubblici ad essa connessi e del tipo di attività svolta anche al fine di agevolare la quotazione, permettendo così in maniera generica la possibilità che il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad atto sostanzialmente amministrativo, deliberi la sottrazione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni

del decreto a singole società a partecipazione pubblica, assegnando così un'ulteriore eccezione alle già blande disposizioni, senza nemmeno elencare e definire le condizioni secondo cui possa essere giustificata una tale esclusione. Le medesime perplessità erano state sollevate dal Consiglio di Stato sia nel parere n. 968/2016 sia nel parere n. 335/2017 inerente lo schema di decreto legislativo;

le disposizioni del sopracitato articolo 4 comma 9 del decreto legislativo n. 175 del 2016 vengono inoltre estese attraverso l'articolo 5 comma 1 lettera *d* dell'atto di Governo in esame, il n. 404, al Presidente della regione che avrà quindi facoltà di deliberare con proprio provvedimento l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 a singole società a partecipazione regionale, sancendo così la definitiva rinuncia da parte del Governo di procedere in maniera precisa al raggiungimento degli obiettivi di riordino delle società partecipate come da indicazione generale delle disposizioni del testo unico, aggiungendo in questo passaggio una ulteriore eccezione. Tale disposizione inoltre risulta essere anche incompatibile dal punto di vista costituzionale in quanto attribuisce ad un'autorità regionale la possibilità di derogare a una disciplina statale generale propria dell'ordinamento. Pertanto, in linea con quanto già rilevato dal Consiglio di Stato sul punto nel parere n. 335/2017 si ritiene opportuno un ripensamento della disposizione;

le disposizioni all'articolo 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 rubricato « Definizioni » vengono modificate alla lettera *I*), relativa alla definizione del termine « società », nel senso di ricomprendere in tale definizione anche gli organismi societari che hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili (comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4 del T.U.) ma appare imprecisa nel riferimento alle attività consortili anziché alle società consortili (che non svolgono attività consortili ma perseguono scopi consortili);

le disposizioni all'articolo 6 comma 1 lettera a dispongono la modifica all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016 recante oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni prevedendo l'eliminazione dell'obbligo di motivare la scelta societaria anche con riferimento alla « possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate » nonostante il Consiglio di Stato abbia espresso la propria contrarietà, condivisibile, rilevando, fra l'altro, che in tal modo verrebbe meno « l'unico onere motivazionale effettivamente stringente per l'attività di acquisto presso terzi delle partecipazioni sociali »;

l'articolo 7 comma 1 lettera *b* modifica l'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rubricato « Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico » nel senso di demandare all'assemblea di ogni singola società a controllo pubblico la decisione di derogare al principio secondo cui l'organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico (ai sensi del comma 2). Tale determinazione deve essere assunta con delibera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Quanto all'organo amministrativo della società, l'Assemblea può ricorrere al consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, o può, in alternativa, ricorrere a forme di *governance* alternative (quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico). La delibera è trasmessa alla Corte dei conti e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico. In questo modo si rimetterebbe a ciascuna assemblea societaria la decisione in merito all'amministrazione della società, prevedendo esclusivamente un obbligo motivazionale a differenza della precedente formulazione che prevedeva la definizione tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei criteri in

base ai quali, per ragioni di adeguatezza organizzativa l'assemblea della società a controllo pubblico potesse disporre che la società fosse amministrata da un consiglio di amministrazione composto a tre o cinque membri ovvero che fosse adottato un modello di *governance* diverso – appariva adeguata a garantire una omogeneità nell'azione delle assemblee delle società a controllo pubblico;

l'opzione di scelta del numero di membri del cda tra 3 e 5 membri risulta essere un ostacolo nell'intesa tra soci pubblici e privati ed anche all'interno delle società inter sente pubbliche, non permettendo per esempio la scelta di un numero di membri tale da avere il rispetto di un principio di peso paritetico;

all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rubricato « Società a partecipazione mista pubblico privata » rimane in essere il limite del 30 per cento della quota di partecipazione privata, nonostante esistano numerose quote di partecipazioni societarie private in essere inferiori a tali quote creando una lacuna di applicabilità per le partecipazioni societarie già in essere alla data centrata in vigore del presente decreto;

all'articolo 20 comma 2 lettera *b* e lettera *d* del decreto legislativo n. 175 del 2016 rimangono orfani delle precisazioni tecniche necessarie fatte in varie sedi in merito all'esigenza di introdurre un ulteriore criterio sulla razionalizzazione che distingua tra fatturato e l'utile che le società abbiano conseguito, onde evitare che società inutili dal punto di vista dei servizi alla collettività ma con fatturato al di sopra della soglia, nonostante la perdita rimangano in piedi e d'altro canto invece società in utile che offrono servizi fondamentali per la collettività ma con livelli di fatturato limitato vengano indistintamente colpite.

Visto in conclusione che:

resta ancora aperta la necessità di coordinare nello schema di decreto i di-



versi adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche, che andrebbero ridotti per esigenze di semplificazione;

anche le modifiche in questione, non prevedono, con riferimento ai contratti di lavoro, una proporzione tra il numero dei dirigenti e il personale operativo, nonché non prevedono la possibilità di versare eventuali importi derivanti da sanzioni nel bilancio dello Stato o in programmi riferiti al sociale; né tantomeno risulta prescritta una qualsiasi forma di decadenza dal diritto a percepire compensi accessori per almeno 5 anni nel caso dovesse trattarsi di dirigenti responsabili;

tali modifiche potevano essere l'occasione per fissare un termine per chiu-

dere con effetto immediato tutte le società a partecipazione pubblica che risultano avere nominato solo i componenti dei consigli di amministrazione, senza poi avere assunto personale da almeno sei mesi, né tantomeno risulta prevista alcuna ipotesi di sanzionabilità di tutto il cda qualora non siano stati resi pubblici entro i termini i bilanci delle società cui fanno capo;

non risulta prevista alcuna ipotesi di rescissione delle partecipazioni nei confronti di tutte quelle società che non perseguono finalità pubbliche,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017. Atto n. 408 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 82

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 Sereni (*Seguito esame e rinvio*) ..... 83

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017.**

**Atto n. 408.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto, rinviato nella seduta del 26 aprile 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Francesco D'UVA (M5S) evidenzia che ancora una volta è costretto a rappresen-

tare il profondo dissenso del suo gruppo sul merito dello schema di decreto. L'ammontare delle risorse del FOE è ogni anno più basso. Il Movimento 5 stelle voterebbe contro, ma non volendo rischiare la mancata attribuzione dei fondi agli enti di ricerca, si limiterà all'astensione.

Marisa NICCHI (MDP) preannuncia, anch'ella, la sua astensione.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, dà atto al collega D'Uva della cospicua riduzione delle risorse del FOE, come evidenziato nella bozza di parere da lui predisposta e che sottopone all'attenzione dei colleghi. Propone un rinvio in attesa che il Governo assicuri la sua presenza e si esprima sulla proposta di parere.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 Sereni.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il 28 marzo scorso era stato inviato il testo alle Commissioni I e V per l'espressione del parere e che è pervenuto solo quello favorevole con osservazione della I Commissione, che è in distribuzione. In attesa che anche la Commissione Bilancio invii il parere richiesto e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) .....

84

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

##### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 26 aprile scorso.

Maria Chiara GADDA (PD) *relatrice*, nel ricordare che le sono pervenuti i contributi da parte del gruppo M5S, del gruppo SI-SEL-POS e della componente Alternativa Libera-Tutti insieme per l'Italia del gruppo Misto, sollecita i colleghi a condividere eventuali ulteriori osservazioni. Nel ricordare che è stata avanzata richiesta di poter acquisire i rilievi delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia su specifici

aspetti dello schema di decreto, fa presente l'opportunità di tale acquisizione ai fini di una compiuta istruttoria.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che è stata avanzata formale richiesta di acquisizione dei rilievi da parte delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), come espresso nei rilievi presentati dal suo gruppo, ribadisce la contrarietà alla previsione dello schema di decreto in base alla quale la valutazione di impatto ambientale è effettuata sul progetto di fattibilità. Ritenendo che quest'ultimo contenga un insufficiente livello di informazioni sugli aspetti ambientali relativi all'intervento, propone che la valutazione sia spostata almeno sul progetto definitivo, anche in considerazione delle significative modifiche che possono intervenire tra le due fasi della progettazione. Sollecita infine la collega Gadda ad accogliere i rilievi avanzati dal gruppo SEL-SI-POS, al fine di consentire l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Alessandro BRATTI (PD), nel ricordare le osservazioni già avanzate in sede di audizione del ministro Galletti sulla Commis-

sione VIA e sul Comitato tecnico istruttorio, chiede che nella premessa della proposta di parere della relatrice venga ribadita la necessità che i ruoli tecnici previsti nel procedimento di VIA vengano svolti dagli organi pubblici competenti. Ritiene infatti non condivisibile la soluzione prevista nello schema di decreto, secondo cui il Ministro dell'ambiente nomina i componenti del Comitato, individuandoli tra dirigenti di amministrazioni pubbliche ed enti di ricerca, che vengono distaccati presso il Ministero, di fatto depotenziando gli organismi di provenienza. Considera inoltre necessario che sia garantita la compatibilità delle disposizioni di recepimento della direttiva europea sulla VIA sia con la legge n. 68 del 2015 sui cosiddetti ecoreati sia con la legge n. 132 del 2016, che ha istituito il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente.

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI), accogliendo l'invito della relatrice, ritiene che, come evidenziato nei rilievi trasmessi dalla componente Alternativa Libera-Tutti insieme per l'Italia del gruppo Misto, molte disposizioni dello schema di decreto introducano elementi di aleatorietà nel procedimento di VIA. Pertanto, chiede che sia esclusa la possibilità per il Ministro dell'ambiente di esentare in tutto o in parte la realizzazione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale, qualora l'applicazione della procedura di VIA incida negativamente sulla finalità dello stesso progetto. Ritiene inoltre che vada eliminata la possibilità di indire la conferenza di servizi per la VIA statale solo nel caso sia il proponente, e cioè colui che è chiamato a sottoporre il suo progetto a VIA, a richiederlo, dal momento che in tal modo si viola quanto richiesto dalla legge delega in ordine alla necessità che si proceda al « coordinamento e all'integrazione con le altre procedure ». È del parere che debba essere esclusa anche la possibilità per il proponente, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di chiedere l'applicazione della nuova disciplina VIA. Nel ricordare che, come evidenziato anche in sede di audizione del

ministro Galletti, molti progetti ottengono una valutazione favorevole, corredata tuttavia da un numero elevatissimo di prescrizioni e condizioni, ritiene che in tali casi il procedimento si dovrebbe concludere con la reiezione del progetto. Nell'esprimere inoltre la convinzione che il tema del dibattito pubblico non sia stato affrontato adeguatamente nello schema di decreto, ritiene inutile consultare le comunità locali sul progetto definitivo, che, rappresentando una fase già molto avanzata dell'intervento da realizzare, non consente margini di modifica. Al contrario, considera necessario che la consultazione avvenga in una fase preliminare e che le istanze locali abbiano carattere vincolante.

Raffaella MARIANI (PD), rimanendo in tema di dibattito pubblico, invita la relatrice ad approfondire la questione, ritenendo condivisibile la scelta che la consultazione delle comunità locali avvenga sul progetto di fattibilità, consentendo in tal modo ampi margini di modifica. Ricorda a tale proposito che, nella nuova versione prevista dal decreto correttivo al codice degli appalti, il progetto di fattibilità non si limiterà a fornire, come in passato, indicazioni di carattere generale e approssimativo sull'intervento da realizzare, ma sarà corredato da analisi, indagini e valutazioni accurate. Precisa inoltre che la Commissione Ambiente, in sede di formulazione del parere, potrà – se lo dovesse ritenere necessario – circoscrivere con precisione i casi in cui dovesse essere più opportuno sottoporre al dibattito pubblico il progetto esecutivo.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) esprime le proprie perplessità sullo schema di decreto in esame, soprattutto per quanto riguarda la lesione delle competenze delle province autonome.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ribadire l'utilità di un quadro sinottico sull'applicazione della procedura di VIA nei principali paesi dell'Unione europea, concorda con le osservazioni della collega Mariani ed esprime la convinzione che i cittadini va-

dano consultati in una fase preliminare, in modo da consentire loro di incidere in maniera significativa. Non esclude che si possa eventualmente prevedere un'ulteriore consultazione sul progetto esecutivo nei casi in cui siano intervenute modifiche sostanziali rispetto al progetto di fattibilità. Nel ricordare ai colleghi che lo stesso ministro Galletti ha riconosciuto la sottovalutazione del tema, ritiene che le disposizioni sul dibattito pubblico vadano rafforzate. Concorda inoltre con il collega Bratti in merito alla necessità di sfruttare le competenze tecniche degli enti pubblici competenti, evitando la loro dequalificazione. Da ultimo, esprime la convinzione che il *revamping* degli impianti di energia rinnovabile non debba essere soggetto alla procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale.

Filiberto ZARATTI (MDP) concordando sull'opportunità di disporre di informazioni sull'applicazione della procedura di VIA nei principali Paesi europei, esprime la propria preoccupazione sullo schema in esame, rilevando un eccesso di semplificazione degli atti del procedimento di VIA e ritenendo che in molti casi non ci si possa esprimere sul progetto di fattibilità.

Claudia MANNINO (Misto), con riferimento alle osservazioni del presidente, ritiene che si debba circoscrivere con molta attenzione il perimetro degli impianti che non devono essere soggetti a procedura ordinaria, limitandosi esclusivamente agli impianti di energia rinnovabile.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, nel segnalare che effettuerà una attenta valutazione delle osservazioni pervenute dai colleghi o avanzate in sede di audizione del ministro Galletti, nonché delle indicazioni provenienti dai diversi soggetti interessati, preannuncia che la proposta di parere, in linea con gli obiettivi di tutela ambientale, competitività e semplificazione, sarà volta a rafforzare in particolare i temi: della trasparenza; dell'oggettività nella selezione dei componenti di Commissione e Comitato e

nella valutazione dei progetti; della qualità della documentazione nonché del coordinamento con le altre direttive europee in materia ambientale, a partire da quella relativa agli ecoreati. Nel segnalare che – come risulta da un approfondimento realizzato dagli uffici, e messo a disposizione di tutti i colleghi – soltanto la Francia ha recepito la nuova direttiva in materia di VIA, considera positivo che l'Italia intenda procedere al suo recepimento entro i termini previsti.

Claudia MANNINO (Misto) nel concordare sull'apprezzamento della relatrice per il rispetto dei tempi di recepimento da parte dell'Italia, segnala tuttavia che a suo parere la Francia non rappresenta un modello da imitare, in particolar modo per quanto riguarda il dibattito pubblico, considerato che la consultazione dei cittadini francesi è prevista esclusivamente per i progetti di valore superiore ai 300 milioni di euro. Inoltre, chiede che nella proposta di parere venga sottolineata la necessità di coordinare le disposizioni in materia di dibattito pubblico con il termine previsto dal nuovo codice degli appalti per l'introduzione delle stesse disposizioni. Ricorda infatti che, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, devono essere fissati i criteri per l'individuazione delle opere per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico nonché le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita la relatrice a condividere con i colleghi nel più breve tempo possibile la proposta di parere, che potrebbe presumibilmente essere adottata la prossima settimana, a condizione che venga comunque trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 87

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Emendamenti nuovo testo C. 2962 Verini (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 88

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 90

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 2 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

**Atto n. 393.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che sulla base di quanto convenuto nella seduta dello scorso 27 aprile con il rappresentante del Governo, l'espressione del parere avrà luogo nella seduta convocata per domani, 3 maggio 2017. Segnala che i deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno preannunciato la presentazione di proprie proposte di parere, alternative a quella che sarà formulata dalla relatrice.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, comunica ai colleghi che sta definendo i contenuti della proposta di parere, che formalizzerà nella seduta di domani, impegnandosi ad anticiparne informalmente i contenuti entro la giornata di oggi, in modo che i componenti della Commissione possano farle pervenire i rilievi e le osservazioni che ritengano opportuni, per permetterle di formulare un testo condiviso da porre in votazione.

Intende, quindi, fornire alcune precisazioni sui punti che, a suo parere, sono

stati oggetto delle maggiori discussioni. In primo luogo, pur essendo consapevole che il testo manca di disciplinare il settore della dirigenza del pubblico impiego, preannuncia che il parere che si accinge a proporre non conterrà nessuna osservazione in materia, tenuto conto dei limiti precisi posti a tale riguardo dalla legge delega. Fa presente, tuttavia, che intende inserire nelle premesse del parere un riferimento all'esigenza di adottare specifici interventi in diversi provvedimenti normativi. Con riferimento all'assetto delle fonti normative stabilito dallo schema di decreto, osserva che, a suo avviso, il provvedimento raggiunge un soddisfacente equilibrio tra le opposte richieste delle organizzazioni sindacali, che vorrebbero un maggiore spazio per la contrattazione, e quelle prospettate da diverse parti politiche, che invece richiedono con forza una nuova espansione degli spazi riservati alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro, a danno delle previsioni contrattuali. A suo avviso, il testo rappresenta, quindi, una soluzione equilibrata, che tiene conto dei contenuti dell'accordo raggiunto da Governo e organizzazioni sindacali confederali il 30 novembre 2016. Si riserva, in ogni caso, di affrontare questa ultima questione nell'ambito della propria proposta di parere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 2 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di**

**Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.**

**Emendamenti nuovo testo C. 2962 Verini.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si avvia oggi l'esame in sede consultiva degli emendamenti riferiti al nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2962, approvati in linea di principio dalla II Commissione in sede legislativa.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Ciprini, per il suo intervento introduttivo.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, ricordato preliminarmente che la XI Commissione ha esaminato la proposta di legge nella seduta del 27 settembre 2016, esprimendo su di essa un parere favorevole, segnala che nell'ambito dell'esame in sede legislativa la Commissione giustizia ha approvato in linea di principio quattro emendamenti proposti dal relatore, riferiti essenzialmente a profili di carattere tecnico della proposta stessa.

In proposito, fa presente che con l'emendamento 1.5 vengono riformulate le disposizioni di carattere transitorio di cui all'articolo 1, comma 3, volte ad escludere che l'entrata in vigore della legge comporti spostamenti di competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti. La modifica riguarda, in particolare, l'individuazione dei procedimenti penali pendenti che sono ora identificati con quelli in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. Si esplicita, inoltre, che i procedimenti civili e penali pendenti innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del nuovo giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.



Osserva, poi, che con l'emendamento 1.4 si prevede che la prevista modifica alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Terni e Perugia abbia carattere eventuale, in considerazione della modesta incidenza dimensionale dell'intervento recato dalla proposta di legge in esame.

Segnala che l'emendamento 1.3 modifica la procedura prevista per l'adozione delle modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace, prevedendo, in linea con quanto disposto, ad esempio, con riferimento all'istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e al ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra, il ricorso a un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, anziché a un decreto del Presidente della Repubblica.

Da ultimo, rappresenta che l'emendamento 1.4 si sopprime il riferimento a un eventuale modifica, con le procedure sopra descritte, alla pianta organica del personale amministrativo dell'ufficio del Giudice di pace di Città della Pieve, in quanto tale ufficio rientra tra quelli che sono stati mantenuti in funzione grazie alla deroga

di cui all'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 156 del 2012, secondo cui le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle rispettive sedi, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo che verrà messo a disposizione degli enti medesimi, sono a carico dei Comuni che richiedono il mantenimento di un determinato ufficio del giudice di pace.

Considerato il tenore delle proposte, che hanno carattere essenzialmente tecnico e non incidono direttamente su materie di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esse nulla osta.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dalla relattrice, propone, se non vi sono obiezioni, che la Commissione esprima il proprio parere nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relattrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.35.**

ALLEGATO

**Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di  
Terni (Emendamenti nuovo testo C. 2962 Verini).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,  
esaminati, per quanto di competenza,  
gli emendamenti riferiti al nuovo testo  
della proposta di legge n. 2962, recante  
modifiche alla tabella A allegata all'ordi-  
namento giudiziario, di cui al regio de-  
creto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle  
circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di  
Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21  
novembre 1991, n. 374, relative a uffici del  
giudice di pace compresi nelle medesime

circoscrizioni, approvati in linea di prin-  
cipio dalla II Commissione in sede legi-  
slativa;

ricordato di aver esaminato la pro-  
posta di legge n. 2962 nella seduta del 27  
settembre 2016, esprimendo su di essa  
parere favorevole,

esprime

NULLA OSTA.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti della materia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 141 Antezza, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta » .....

91

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 2 maggio 2017.*

**Audizioni di esperti della materia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 141 Antezza, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Esame emendamenti C. 302-3674-A .....	92
--	----

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 2 maggio 2017.*

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.**

**Esame emendamenti C. 302-3674-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i> ) .....	93
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	98

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**  
Atto n. 394.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, on. Taricco, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare, eventualmente, già nella seduta di giovedì.

Il deputato Mino TARICCO (PD), *relatore*, rammenta che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed è stato trasmesso alle

Camere l'ultimo giorno utile per usufruire dello scorrimento di novanta giorni del termine di delega, pur in assenza dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, espressi successivamente. Riassume i contenuti dello schema, che opera la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale, per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale. Ricorda che la disposizione di delega indica tra gli obiettivi:

la «ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo»;

la «conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche»;

la «conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche»;

l'utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), di una quota parte – non superiore al 50 per cento – dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della citata legge n. 124 del 2015 (quest'ultimo contiene la clausola di invarianza finanziaria).

Segnala quindi che le rappresentanze sindacali, sia nell'audizione informale svoltasi in Commissione il 12 aprile sia nelle memorie depositate in Parlamento, si sono soffermate sul conseguimento soltanto parziale degli obiettivi posti dalla

delega. I temi trattati dalle organizzazioni sindacali sono di indubbio interesse ma attengono a questioni relative al personale (reclutamento, inquadramento, avanzamenti), che esulano dalle competenze della Commissione, se non per quanto riguarda il profilo concernente l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale.

Per i profili di più stretta competenza della Commissione, segnala le questioni riguardanti il coordinamento con la recente riforma che ha portato all'accorpamento del Corpo forestale con i Carabinieri e al conseguente passaggio ai vigili del fuoco delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei (decreto legislativo n. 177 del 2016) e con la riforma in corso d'opera del sistema della Protezione civile (legge delega n. 30 del 2016).

Nel parere che si riserva di formulare al termine del dibattito, anche tenendo conto dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, si potranno sottolineare:

la necessità di un monitoraggio da parte del Governo sul corretto esercizio e funzionalità della nuova suddivisione di competenze tra il ruolo forestale dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi;

l'opportunità di monitorare il rapporto tra le attività dei Vigili del fuoco e il sistema di protezione civile e di attribuire al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la funzione di componente effettivo del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, visti i compiti di protezione civile svolti dal Corpo stesso.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il relatore per l'ampia esposizione e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di giovedì prossimo.

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.**

**Atto n. 392.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 4 aprile, la relatrice, on. Petrenga, ha illustrato il contenuto dello schema, sul quale sono state svolte audizioni informali di rappresentanze sindacali e del presidente dell'ACI. Questa mattina la proposta di parere elaborata dalla relatrice è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti. Chiede all'on. Petrenga se intenda illustrare la sua proposta.

La deputata Giovanna PETRENGA (FdI-AN), *relatrice*, illustra la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera d) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più

decreti legislativi, con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi: “riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata:

la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015 ha rilevato l'esistenza di dubbi esegetici derivanti dalla lettura della disposizione di delega, segnalando che “non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l'intervento adottato [...] sia di per sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull'unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega”;

la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole, che contempla la modifica – concordata con il Governo – di talune disposizioni riguardanti la presentazione delle istanze e la gestione e annotazione nel documento unico di alcuni dati riguardanti i veicoli. Al parere sono allegati due richieste di carattere finanzia-

rio dell'ANCI e dell'UPI, di cui il Governo ha assicurato che terrà conto;

rilevato che la disposizione di delega è finalizzata al conseguimento di due obiettivi:

la “riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli”, che la relazione tecnica non quantifica;

“la realizzazione di significativi risparmi per l’utenza”;

considerato, con riguardo a tali obiettivi, che:

essi sono perseguibili – in base alla delega – attraverso la riorganizzazione delle funzioni svolte dal PRA, che può avvenire anche tramite il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o tramite l’eventuale istituzione di un’agenzia. Alla riorganizzazione deve conseguire un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Lo schema in esame sembra prescindere dagli aspetti organizzativi, limitandosi a prevedere la carta di circolazione come documento unico, nel quale devono confluire anche i dati del PRA;

l’articolo 2, comma 2 contiene due previsioni: la tariffa unica non potrà essere superiore all’importo risultante dalla somma delle due tariffe attualmente vigenti; l’imposta di bollo unificata deve comunque garantire “i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio”;

la relazione per l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) afferma che la realizzazione del risparmio per l’utenza potrà essere quantificata soltanto all’atto dell’adozione del decreto interministeriale che dovrà fissare, entro il 30 aprile 2018, l’importo della tariffa unica (sezione 1, lettera B));

in questo modo, si demanda la concreta attuazione ed effettività dell’in-

tervento di riforma ad un successivo atto di natura secondaria, sul quale non è previsto il parere parlamentare, rinviando la determinazione della tariffa – presupposto dell’applicazione della nuova disciplina – ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate. Lo stesso decreto interministeriale dovrà anche disciplinare “le modalità di versamento delle tariffe all’ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza”, senza nessuna predeterminazione legislativa, che possa circoscrivere la discrezionalità amministrativa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

per assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e risparmi per gli utenti, all’articolo 2, si integri il comma 2, al fine di stabilire che il decreto interministeriale ivi previsto indichi le riduzioni – eventualmente scandite in un ragionevole arco temporale – della tariffa unica e dell’imposta di bollo unificata conseguenti alle semplificazioni organizzativo-procedurali derivanti dall’introduzione del documento unico;

analogamente, al fine di assicurare piena conformità al criterio di delega della “conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione”, si verifichino le modalità per definire nel testo le procedure e la relativa tempistica per il passaggio dalla mera interoperabilità degli archivi alla realizzazione di una unificazione dei medesimi;

si integri il citato articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all’ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, al fine di:

definire i criteri in base ai quali fissare le quote percentuali da versare direttamente all’ACI e alla motorizzazione



civile, previa valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto e dell'interesse pubblico a garantire la sostenibilità economica dell'ACI;

prevedere che sullo schema di decreto interministeriale sia acquisito il parere delle Commissioni che già sono state investite del parere sull'atto in esame;

*e con la seguente osservazione:*

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una verifica dei risultati conseguiti dalla riforma sul piano della semplificazione ».

Il deputato Umberto D'OTTAVIO (PD), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, coglie l'occasione per segnalare l'opportunità di una semplificazione non soltanto per quanto riguarda il documento attestante la proprietà e la circolazione del veicolo, ma anche in relazione alla patente di guida. Attualmente, infatti, la patente ha durate diverse in base a determinate condizioni di salute o di età; in particolare, le persone soggette a dialisi sono costrette a rinnovare il documento ogni due anni, cioè con una frequenza molto più breve rispetto alle altre persone (incluse quelle affette da invalidità, che devono rinnovarla ogni cinque anni). Si augura che la Commissione

possa affrontare questo argomento nell'ottica della semplificazione.

Il deputato Daniele MONTRONI (PD), preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere, suggerendo che la seconda condizione venga integrata con un riferimento ai processi di materializzazione già in atto.

Bruno TABACCI, *presidente*, suggerisce di integrare l'ultima condizione esplicitando il riferimento alle Commissioni parlamentari.

La deputata Giovanna PETRENGA (FdI-AN), *relatrice*, riformula la propria proposta di parere accogliendo i suggerimenti dell'on. Montroni e del presidente Tabacci.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato*).

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Ritiene che il tema sollevato dall'on. D'Ottavio possa essere affrontato in una apposita seduta della Commissione, al fine di trovare una soluzione equilibrata.

**La seduta termina alle 13.45.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *d*) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera *d*) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi: «riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà

e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata:

la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015 ha rilevato l'esistenza di dubbi esegetici derivanti dalla lettura della disposizione di delega, segnalando che « non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l'intervento adottato [...] sia di per sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull'unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega »;

la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole, che contempla la modifica – concordata con il Governo – di talune disposizioni riguardanti la presentazione delle istanze e la gestione e annotazione nel documento unico di alcuni dati riguardanti i veicoli. Al parere sono allegate due richieste di carattere finanziario dell'ANCI e dell'UPI, di cui il Governo ha assicurato che terrà conto;

rilevato che la disposizione di delega è finalizzata al conseguimento di due obiettivi:

la «riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli», che la relazione tecnica non quantifica;

«la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza»;

considerato, con riguardo a tali obiettivi, che:

essi sono perseguibili – in base alla delega – attraverso la riorganizzazione delle funzioni svolte dal PRA, che può avvenire anche tramite il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o tramite l'eventuale istituzione di un'agenzia. Alla riorganizzazione deve conseguire un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Lo schema in esame sembra prescindere dagli aspetti organizzativi, limitandosi a prevedere la carta di circolazione come documento unico, nel quale devono confluire anche i dati del PRA;

l'articolo 2, comma 2 contiene due previsioni: la tariffa unica non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe attualmente vigenti; l'imposta di bollo unificata deve comunque garantire «i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio»;

la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) afferma che la realizzazione del risparmio per l'utenza potrà essere quantificata soltanto all'atto dell'adozione del decreto interministeriale che dovrà fissare, entro il 30 aprile 2018, l'importo della tariffa unica (sezione 1, lettera B));

in questo modo, si demanda la concreta attuazione ed effettività dell'intervento di riforma ad un successivo atto

di natura secondaria, sul quale non è previsto il parere parlamentare, rinviando la determinazione della tariffa – presupposto dell'applicazione della nuova disciplina – ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate. Lo stesso decreto interministeriale dovrà anche disciplinare «le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza», senza nessuna predeterminazione legislativa, che possa circoscrivere la discrezionalità amministrativa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

per assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e risparmi per gli utenti, all'articolo 2, si integri il comma 2, al fine di stabilire che il decreto interministeriale ivi previsto indichi le riduzioni – eventualmente scandite in un ragionevole arco temporale – della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata conseguenti alle semplificazioni organizzativo-procedurali derivanti dall'introduzione del documento unico;

analogamente, al fine di assicurare piena conformità al criterio di delega della «conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione», nell'ambito dei procedimenti di dematerializzazione già in atto, si verifichino le modalità per definire nel testo le procedure e la relativa tempistica per il passaggio dalla mera interoperabilità degli archivi alla realizzazione di una unificazione dei medesimi;

si integri il citato articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, al fine di:

definire i criteri in base ai quali fissare le quote percentuali da versare

direttamente all'ACI e alla motorizzazione civile, previa valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto e dell'interesse pubblico a garantire la sostenibilità economica dell'ACI;

prevedere che sullo schema di decreto interministeriale sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari che

già sono state investite del parere sull'atto in esame;

*e con la seguente osservazione:*

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una verifica dei risultati conseguiti dalla riforma sul piano della semplificazione.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	101
Audizione del presidente e amministratore delegato di Sogesid, Marco Staderini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	101

*Martedì 2 maggio 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 11.15.**

**Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe).**

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe), che ringrazia della presenza.

Tommaso CAMPANILE, *presidente di Conoe*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), la deputata Chiara BRAGA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Tommaso CAMPANILE, *presidente di Conoe*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del presidente e amministratore delegato di Sogesid, Marco Staderini.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente e amministratore delegato di Sogesid, Marco Staderini, accompagnato da Silvia Carecchio, dirigente direzione rifiuti, da Carlo Messina, dirigente direzione bonifiche, e da Andrea Carloni, *project manager* (area servizi ingegneristici), che ringrazia della presenza.

Marco STADERINI, *presidente e amministratore delegato di Sogesid*, Carlo MESSINA, *dirigente direzione bonifiche di Sogesid*, Silvia CARECCHIO, *dirigente direzione rifiuti di Sogesid*, e Andrea CARLONI, *project manager dell'area servizi*

*ingegneristici di Sogesid*, svolgono relazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marco STADERINI, *presidente e amministratore delegato di Sogesid*, Carlo MESSINA, *dirigente direzione bonifiche di Sogesid*, Silvia CARECCHIO, *dirigente direzione rifiuti di Sogesid*, e Andrea CARLONI, *project manager dell'area servizi*

*ingegneristici di Sogesid*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della prof.ssa Franca Benini, Responsabile del Centro di riferimento Veneto di Terapia del dolore e cure palliative pediatriche, e della dott.ssa Lucia De Zen, Referente Terapia del dolore e cure palliative pediatriche AAS5 Friuli occidentale Pordenone (*Svolgimento e conclusione*) ..... 103

Sulla pubblicità dei lavori ..... 103

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 2 maggio 2017. – Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.**

**Audizione della prof.ssa Franca Benini, Responsabile del Centro di riferimento Veneto di Terapia del dolore e cure palliative pediatriche, e della dott.ssa Lucia De Zen, Referente Terapia del dolore e cure palliative pediatriche AAS5 Friuli occidentale Pordenone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica poi che, il 14 giugno p.v., parteciperà in rappresentanza della Commissione ad un evento, promosso dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Umbria, in materia di minori stranieri non accompagnati.

La Commissione prende atto.

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Franca BENINI, *Responsabile del Centro di riferimento Veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Lucia DE ZEN, *Referente Terapia del dolore e cure palliative pediatriche AAS5 Friuli occidentale Pordenone*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, Sandra ZAMPA, *presidente*, a più riprese, i deputati Giorgio ZANIN (PD) e Francesco PRINA (PD).

Franca BENINI, *Responsabile del Centro di riferimento Veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche* e Lucia DE ZEN, *Referente Terapia del dolore e cure palliative pediatriche AAS5 Friuli occidentale Pordenone*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, di-

chiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 13.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	105
Audizione di Elio Cioppa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	106

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 2 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.50 alle 21.05.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 2 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

#### La seduta comincia alle 21.05.

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il generale Scriccia di acquisire gli atti processuali relativi all'omicidio in carcere di Giovanni Chisena;

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione relativa al per-

sonale dell'UCIGOS attivo nel periodo del sequestro Moro nonché alla collaborazione della Polizia italiana con la Polizia criminale della Germania occidentale (BKA) nel periodo del sequestro Moro.

Comunica poi che:

il 26 aprile 2017 l'avvocato Michele Leonardi, legale di Anna Laura Braghetti, ha trasmesso una lettera, di libera consultazione, della sua assistita con cui la stessa declina l'invito a venire in audizione presso la Commissione;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa alla dinamica della strage di via Fani;

il 27 aprile 2017 l'avvocato Michele Leonardi, legale di Gabriella Mariani, ha trasmesso una lettera, di libera consultazione, della sua assistita con cui la stessa declina l'invito a venire in audizione presso la Commissione;

nella stessa data è pervenuta una lettera, di libera consultazione, di Rita Algranati, con cui declina l'invito a venire in audizione presso la Commissione;

il 28 aprile 2017 è pervenuta una comunicazione, di libera consultazione, di

Antonio Savasta, con la quale declina l'invito a venire in audizione presso la Commissione;

nella stessa data il giornalista Paolo Cucchiarelli ha trasmesso una nota, riservata, relativa alla ricostruzione della dinamica dell'omicidio di Aldo Moro;

il 2 maggio 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, con allegata la posizione giuridica di Franco Bonisoli, estratta dagli atti della Commissione Stragi, e la sentenza del Tribunale di Palermo, IV sezione penale, emessa il 17 luglio 2013 nel procedimento contro Mario Mori e Mauro Obinu;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, relativa ad accertamenti biologici su reperti rinvenuti in via Gradoli e nella Renault 4 su cui fu trasportato il corpo di Aldo Moro;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, con allegato il rapporto giudiziario cosiddetto « Grande Oriente », citato da Michele Riccio nel corso dell'audizione del 26 aprile 2017;

nella stessa data il Procuratore generale di Genova, Valeria Fazio, ha trasmesso una nota, riservata, relativa alle infruttuose ricerche di documentazione giudiziaria relativa alla vicenda di via Fracchia;

nella stessa data la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Stefano Lepri, in relazione a un incontro che egli ebbe con Franco Piperno nell'aprile 1978;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, relativa all'acquisizione di ulteriore documentazione giudiziaria relativa al processo con-

tro Paolo Inzerilli e altri, conservata presso la cancelleria della Corte di assise di Roma;

nella stessa data il Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza ha trasmesso i dati identificativi, riservati, di una serie di testimoni della vicenda dell'irruzione nel covo brigatista di via Fracchia.

#### **Audizione di Elio Cioppa.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Pone quindi alcuni quesiti, ai quali risponde Elio CIOPPA.

Intervengono, a più riprese, con quesiti e osservazioni il senatore Federico FIORANO (MDP), i deputati Gero GRASSI (PD), Fabio LAVAGNO (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD), il senatore Pietro LIUZZI (Misto), il deputato Marco CARRA (PD), la senatrice Erica D'ADDA (PD), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Elio CIOPPA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Elio Cioppa e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 23.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	107
Audizione del sindaco del comune di Napoli, Luigi De Magistris ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	107
Comunicazioni del Presidente .....	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108

*Martedì 2 maggio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN, indi del vicepresidente Roberto MORASSUT. – Intervengono per il comune di Napoli il sindaco, Luigi De Magistris, l'assessore al diritto alla città, alle politiche urbane, al paesaggio e ai beni comuni, Carmine Piscopo e il capo di gabinetto Attilio Auricchio.*

#### **La seduta comincia alle 11.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

##### **Audizione del sindaco del comune di Napoli, Luigi De Magistris.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Luigi DE MAGISTRIS, *sindaco del comune di Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Roberto MORASSUT (PD), le deputate Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Milena SANTERINI (DES-CD) e Claudia MANNINO (Misto) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Luigi DE MAGISTRIS, *sindaco del comune di Napoli*, e Carmine PISCOPO, *assessore al diritto alla città, alle politiche urbane, al paesaggio e ai beni comuni del comune di Napoli*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 12 aprile 2017, ha convenuto, al fine di

coadiuvare la Commissione nell'approfondimento dei settori della sicurezza, rigenerazione urbana e rigenerazione sociale, di avvalersi delle consulenze dell'architetto Alessandro Almadori, membro della giunta esecutiva di Federcasa e presidente di Ater Umbria; del professor Claudio Calvaresi, docente a contratto di *urban conflicts analysis* presso il Politecnico di Milano; del professor Andrea Di Lieto, professore associato di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Salerno; del dottor Annibale Doderò, direttore centrale della Direzione centrale normativa presso l'Agenzia delle entrate; del dottor Maurizio Fiasco, docente specializzato in Sociologia della sicurezza pubblica per i funzionari della Polizia di Stato; della dottoressa Federica Galloni, direttrice generale presso il Ministero dei Beni culturali; della dottoressa Monica Allegrucci, addetta ufficio stampa gruppo parlamentare Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-Ncd; dell'architetto Carmela Giannino, coordinatrice della segreteria tecnica del Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie presso la Presidenza del Consiglio; del professor Stefano Pasta, del dipartimento di pedagogia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; dell'architetto Maria Prezioso, professore di geografia economica e politica e pianificazione del territorio presso l'Università di Tor Vergata di Roma; dell'architetto Laura Ricci, professore ordinario di urbanistica presso l'Università la Sapienza di Roma; del professor Giuseppe Roma, docente di *urban management* presso l'Università di Roma 3; del dottor Paolo Savini, direttore centrale della Direzione centrale gestione tri-

buti presso l'Agenzia delle entrate e dell'ingegner Giancarlo Storto, già dirigente generale amministrativo presso il Ministero dei lavori pubblici.

Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che tutti gli incarichi indicati siano attribuiti per la durata dell'inchiesta e si intendano a tempo parziale e non retribuito e che ciascuno incarico sia riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai predetti consulenti sarà riconosciuto l'eventuale rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

*(La Commissione concorda).*

Avverte che la presidenza avvierà le procedure autorizzatorie, ove previste, per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate.

**La seduta termina alle 13.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 2 maggio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizioni informali di rappresentanti di ANCE e di Confedilizia, di rappresentanti di Confindustria, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, di rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative, di rappresentanti di Confapi e di rappresentanti di Federalberghi sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015 n. 124. Atto n. 391 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	9
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cecconi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio e Toninelli)</i> .....	17

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.	
Audizione dei rappresentanti di CNA Balneatori .....	21
Audizione dei rappresentanti del Sindacato Italiano Balneari (SIB), della Federazione Italiana Imprese Balneari (FIBA) e di Oasi-Confartigianato .....	21
Audizione dei rappresentanti di Federbalneari Italia .....	21
Audizione dei rappresentanti di Assobalneari Italia .....	21
Audizione dei rappresentanti di ITB Italia .....	22
Audizione dei rappresentanti del Coordinamento Nazionale Pertinenziali .....	22
Audizione dei rappresentanti di SILB-FIPE .....	22
Audizione dei rappresentanti di UCINA Confindustria Nautica .....	22
AVVERTENZA .....	22

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	23
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	24

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	24
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	24

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 25

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Emendamenti C. 302 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	25
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Emendamenti C. 4314 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	25
Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Emendamenti C. 3785 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	25

**II Giustizia**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale ( <i>Deliberazione</i> ) .....	26
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	27
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Atto n. 405 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con due condizioni</i> ) .	27
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	30

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410 approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	28
---	----

**III Affari esteri e comunitari**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione dell'Ambasciatore del Regno di Norvegia in Italia, Bjoern Trygve Grydeland  
(*Svolgimento e conclusione*) ..... 32

## SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 33

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 40

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) ..... 42

ALLEGATO 1 (*Relazione tecnica*) ..... 56

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. C. 3785 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 46

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) ..... 46

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2962 (Parere alla II Commissione) (*Parere su emendamenti*) ..... 47

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvato dal Senato e abb (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 48

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391. (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 49

ALLEGATO 2 (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) ..... 70

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) ..... 51

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 73

ALLEGATO 4 (*Proposta alternativa di parere*) ..... 78

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Atto n. 400 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 52

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*). ..... 53

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	54
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	54

**VII Cultura, scienza e istruzione****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017. Atto n. 408 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	82
--	----

**SEDE REFERENTE:**

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 Sereni ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	83
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	84
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	87
---	----

**SEDE CONSULTIVA:**

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Emendamenti nuovo testo C. 2962 Verini (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	88
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	90

**XII Affari sociali****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni di esperti della materia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 141 Antezza, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta » .....	91
---	----

**XIII Agricoltura****COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Esame emendamenti C. 302-3674-A .....	92
--	----



**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i> ) .....	93
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	98

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	101
Audizione del presidente e amministratore delegato di Sogesid, Marco Staderini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	101

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della prof.ssa Franca Benini, Responsabile del Centro di riferimento Veneto di Terapia del dolore e cure palliative pediatriche, e della dott.ssa Lucia De Zen, Referente Terapia del dolore e cure palliative pediatriche AAS5 Friuli occidentale Pordenone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	103
Sulla pubblicità dei lavori .....	103

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105
---	-----

## COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	105
Audizione di Elio Cioppa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	106

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	107
Audizione del sindaco del comune di Napoli, Luigi De Magistris ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	107
Comunicazioni del Presidente .....	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*17SMC008300\*